

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

(118^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria » (1833-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE	Pag. 1862, 1876, 1882, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1863, 1864, 1868, 1872, 1873, 1874, 1876, 1878, 1879, 1881, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1901
BASILE	1863, 1878, 1879, 1881, 1882
DONATI	1864, 1877, 1887, 1888, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1091
FARNETI Ariella	1872, 1877, 1887
GRANATA	1898, 1899, 1900
LIMONI	1894
MONETI	1874, 1876, 1887, 1892, 1893
ROMANO	1876, 1877, 1878, 1887, 1893
SPIGAROLI	1863, 1877, 1882
STIRATI	1883, 1895
TRIMARCHI	1867, 1868, 1869, 1872, 1873, 1874

(1) Vedi: Coordinamento del disegno di legge in Resoconto stenografico della 120^a seduta (25 ottobre 1967) pag. 1921

VALSECCHI	Pag. 1901
ZACCARI, relatore	1862, 1863, 1864, 1869, 1872, 1874, 1884, 1888, 1891, 1892, 1893, 1899
ZENTI	1881, 1895, 1896, 1897, 1898
« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » (2411) (Coordinamento):	
PRESIDENTE	1901, 1902
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1902
MAIER, relatore	1902

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano, Giardina e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valsecchi Pasquale, Giuntoli Graziuccia e Bettoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Caleffi.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (1833-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCARI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge torna al nostro esame dopo essere già stato oggetto di attento studio e di ampio dibattito da parte della nostra Commissione nella primavera scorsa. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, i fini che si intendono perseguire sono essenzialmente i seguenti: dare una regolamentazione giuridica all'istituto del comando; impegnare più proficuamente gli insegnanti nelle attività scolastiche inerenti all'istruzione primaria con compiti ben configurati; assicurare, ad esaurimento, agli uffici scolastici periferici e centrali della Pubblica istruzione la collaborazione del personale della scuola primaria; ed infine dare a circa 9.000 insegnanti la possibilità di entrare in ruolo.

La Camera dei deputati ha riveduto ed in parte modificato il testo elaborato dalla nostra Commissione, per cui oggi noi siamo chiamati ad esaminare le modifiche apportate ai fini di una loro definitiva approvazione.

Quali sono le più importanti modifiche apportate dalla Camera dei deputati? Innanzitutto l'inserimento di un articolo 1 nel

quale si precisa che gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme, di cui al presente provvedimento. Due elementi nuovi in questo articolo sono i « quattro anni di servizio in ruolo », come requisito personale, e l'affermazione che le attività devono essere compatibili con la dignità della funzione docente.

L'affermazione è forse superflua: infatti, come qualunque funzionario dello Stato, anche l'insegnante elementare ha diritto ad un ufficio compatibile comunque con quello istituzionale. Anche la nostra Commissione l'aveva presa in considerazione, ma poi si era convenuto che meglio sarebbe stato non stabilire un principio ovvio.

La Camera ha ritenuto altrimenti

L'articolo 2 del testo pervenutoci dalla Camera corrisponde all'articolo 1 del testo da noi approvato, con alcune modifiche e con l'aggiunta di un comma. Il primo comma comunque è invariato, salvo alcune variazioni formali. Con una aggiunta al secondo comma, invece, la Camera ha voluto precisare che anche per queste assegnazioni è compilata un'apposita graduatoria, in base alla quale gli insegnanti vengono assegnati, dal provveditore, agli ispettorati e alle direzioni.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si era in questa sede a lungo discusso sull'istituzione di una tale graduatoria. La maggioranza della Commissione aveva allora giudicato opportuno, per motivi di ordine pratico, non inserire la graduatoria: la domanda degli insegnanti è infatti legata strettamente alle sedi.

Con un terzo comma la Camera ha precisato che le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione previo accertamento

della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla Commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6.

Tale Commissione, come è detto all'articolo 7, è costituita in base alla legge 31 gennaio 1953, n. 41, recante l'« Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri ». In questa legge si precisa che sono istituite presso i provveditorati agli studi delle commissioni didattiche triennali nominate dal provveditore agli studi e composte di un funzionario del provveditorato, di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di un maestro. Questa sarà anche la composizione della Commissione cui fa cenno l'articolo 2 in esame.

In questo momento mi sorge un dubbio che vorrei sottoporre all'onorevole rappresentante del Governo. Con il terzo comma la Camera ha voluto salvaguardare i diritti di coloro che sono attualmente in servizio?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì.

ZACCARI, *relatore*. Allora, la condizione dei quattro anni di cui si parla all'articolo 1 viene o non viene applicata per queste persone?

BASILE. Si tratta evidentemente di una norma di deroga.

ZACCARI, *relatore*. L'articolo 3, che riguarda i patronati scolastici, è stato maggiormente modificato dalla Camera dei deputati.

SPIGAROLI. È stato massacrato...

ZACCARI, *relatore*. Nel terzo comma viene precisato come gli insegnanti verranno assegnati alle attività dei patronati scolastici e nel quarto comma si precisa che tale assegnazione verrà fatta secondo l'ordine della graduatoria, che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Consorzi provinciali dei patronati scolastici.

La graduatoria era stata inserita anche nel testo del Senato con l'espressione « in base ad apposita graduatoria », mentre qui la novità sostanziale è rappresentata dalla norma la quale dispone che l'assegnazione dei singoli insegnanti è fatta alla direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel testo del Senato l'assegnazione veniva fatta direttamente al patronato; con la modifica apportata dalla Camera, essa verrà fatta al direttore didattico del comune sede del patronato. Nel caso di comuni con più direzioni didattiche, gli insegnanti avranno la facoltà di indicare al provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

L'ultimo comma fa sorgere qualche dubbio. È stato inserito forse per eliminare alcuni inconvenienti: non discuto; però mi sembra un po' pericoloso, soprattutto perchè viene ad eliminare l'autonomia del patronato scolastico. Esso, infatti, dire: « I direttori didattici, ai quali verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il patronato o il consorzio. Qualora risulti che l'attività per il patronato o il consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica ». Il testo in sé e per sé è chiarissimo: mi limito a sottoporlo all'attenzione della Commissione.

L'articolo 4 modifica il testo approvato dal Senato soprattutto per quanto riguarda il terzo comma che recita: « L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica ». Il testo approvato dalla nostra Commissione, invece, al primo comma diceva: « Agli istituti magistrali statali sono assegnati insegnanti per le esercitazioni didattiche, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale... con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di "ottimo", scelti preferibilmente tra coloro che siano lau-

reati in pedagogia od abilitati alla vigilanza scolastica ».

Qui sorge un problema che giudico opportuno sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo. Risulta da documenti pervenuti a tutti noi, che vi sono insegnanti elementari forniti di laurea, per esempio in lettere, che da dodici anni esplicano questa attività presso gli istituti magistrali: secondo il testo approvato dal Senato, essi avrebbero potuto conservare il posto che occupano attualmente; con la nuova formulazione, invece, sono eliminati.

L'articolo 5 approvato dalla Camera dei deputati, modifica il testo deliberato dal Senato, in quanto prevede l'assegnazione ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università, che di fatto già esistono. Sono state invece eliminate le assegnazioni presso altri Ministeri, fatta eccezione per le attività connesse con la rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Come gli onorevoli certamente ricorderanno, quando abbiamo discusso questo disegno di legge noi abbiamo fatto presente il caso di numerosi insegnanti che prestano servizio presso il Ministero dell'interno nelle famose scuole di polizia: costoro, secondo la nuova formulazione dell'articolo 5, saranno esclusi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta però di insegnanti che — come quelli delle scuole reggimentali — non entrano in graduatoria.

ZACCARI, *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, dice: « Gli insegnanti, a seconda delle domande specificatamente presentate, sono iscritti in graduatorie provinciali » — viene quindi stabilito il principio delle graduatorie, che la nostra Commissione non aveva accolto in considerazione delle difficoltà che avrebbe comportato la compilazione di numerose graduatorie per le varie assegnazioni — « che per ciascuna delle attività previste dal primo com-

ma saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti ».

Il numero complessivo degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma rimane immutato (non può essere superiore a 700 unità) però, mentre noi parlavamo di decreto ministeriale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stato aggiunto: « Detto contingente sarà ripartito tra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione », con la stessa formula che è stata usata nel secondo comma dell'articolo 3.

L'articolo 6, è rimasto identico: è stato modificato soltanto il primo comma in questo senso: « L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato ».

DONATI. E se le assegnazioni non sono più necessarie, per cinque anni quegli insegnanti resteranno a casa senza far nulla? Questi insegnanti, praticamente, hanno un comando specifico per cinque anni e può capitare che il posto al quale sono assegnati venga soppresso!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si tratta più di « comando », ma di una utilizzazione.

DONATI. Allora vengono utilizzati restando a casa propria!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono insegnanti che verranno utilizzati per l'insegnamento. Non capisco perchè dovrebbero restare a casa propria. Il principio è che esiste non il comando, ma un'utilizzazione del maestro per un'attività determinata: se manca quella determinata attività, l'insegnante passa ad altre attività.

ZACCARI, *relatore*. L'articolo 7, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati, stabilisce che le graduatorie per le assegna-

zioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dette graduatorie — è sempre l'articolo 7 -- compilate dalla Commissione sono approvate dal provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione sull'albo del provveditorato. Il provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente poi pubblicato all'albo del provveditorato nonché dal Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione prestano servizio con indicazioni dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

All'articolo 6 del testo del Senato — ora articolo 8 — è stata apportata una modifica che io vorrei dire formale. Nel testo approvato dal Senato si parlava di un ruolo transitorio ad esaurimento: nel nuovo testo si parla invece di collocamento permanente fuori ruolo. La sostanza, praticamente, è identica. Si aggiunge nel primo comma il principio che i posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili. Per il resto, mi sembra che non sia stato modificato il testo da noi approvato.

L'articolo 7 (testo approvato dal Senato) che si riferiva alla convenzione che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe potuto stipulare con gli enti, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione, è stato soppresso. La soppressione, però, non è assoluta, in quanto la Camera dei deputati ha deliberato nello stesso tempo lo stralcio degli articoli 7 e 9 del disegno di

legge del Senato, che hanno formato oggetto della proposta di legge n. 4115-bis: essa dovrà essere esaminata, secondo l'impegno assunto dalla stessa Commissione della Camera, durante questa ripresa dei lavori.

L'articolo 8 del Senato — ora articolo 9 — è stato, infine, modificato nel secondo comma, il quale risulta così formulato: « I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa ».

Sono queste le modifiche che la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno introdurre nel testo del disegno di legge da noi approvato. Dopo questo esame dei singoli articoli, io penso che sia lecito al relatore domandarsi quali siano stati i motivi ispiratori delle modifiche.

Innanzitutto ho l'impressione — ed esprimo un'opinione personale — che le modifiche siano state dettate da un certo senso di sfiducia nell'operato dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti periferici, come possono dimostrarlo sia il principio delle graduatorie per tutte le assegnazioni sia l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per i necessari adempimenti del Ministro. La scuola elementare, con questa impostazione, praticamente si burocratizza, perdendo quella caratteristica familiare e fiduciaria che la distingueva e che non aveva dato, a mio avviso, cattivi risultati, anche se, come avviene in tutte le cose umane, qualche inconveniente non era mancato.

Le modifiche sono state elaborate per un senso di sfiducia anche nei riguardi dei patronati scolastici, che io giudico benemeriti nel settore specifico della loro attività assistenziale: senso di sfiducia che viene dimostrato chiaramente dagli emendamenti apportati all'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Si parla di autonomia e poi, praticamente, questi patronati scolastici, che hanno dei consigli di amministrazione rappresentativi, vengono posti sotto il rigido controllo dei direttori didattici: si

creano così le basi di contrasti che potranno sorgere tra patronati scolastici e direttori didattici.

Terzo motivo ispiratore delle modifiche introdotte è un senso di sfiducia nei riguardi degli enti che svolgono la loro opera nel settore della scuola primaria per attività integrative, complementari o di sperimentazione didattica, come lo dimostra lo stralcio dell'articolo 7. Questi enti hanno dato una valida collaborazione e accumulato in tanti anni una grande, preziosa esperienza; per cui io penso che la stipula della convenzione prevista nel primitivo testo poteva essere accolta. Io mi auguro, però, che lo stralcio cui ho fatto cenno sia approvato in modo che la scuola possa continuare la sua opera con la collaborazione di questi enti.

Come gli onorevoli colleghi potranno comprendere, non mi sentirei di accettare i termini di una impostazione così ispirata; di fronte però all'esigenza dell'approvazione del presente provvedimento (esigenza che è superfluo dimostrare) come relatore, sacrificando il mio personale punto di vista e rinunciando a presentare emendamenti, propongo che il disegno di legge sia approvato nel testo pervenuto dalla Camera.

Ho parlato di urgenza assoluta e di assoluta necessità di approvare il disegno di legge, in quanto il Ministero della pubblica istruzione, proprio in base ad esso, ha disposto il rinnovo dei comandi per l'anno scolastico 1967-1968, dato che per tutti gli adempimenti previsti dalla legge era necessario un congruo periodo di tempo. Questa proroga io l'approvo incondizionatamente, perchè se non avesse avuto luogo avrebbe posto in crisi tutto l'apparato della scuola elementare. Ma questa decisione del Ministero della pubblica istruzione esige una copertura che può venire solo dall'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Mi sono permesso peraltro di predisporre tre ordini del giorno che sottopongo alla benevola attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo, e che contengono alcune precisazioni riguardanti il personale di cui si occupa il disegno di legge e la situazione degli insegnanti che oggi beneficiano di assegnazioni provvisorie da altre provincie: tutti problemi che, a mio parere, rive-

stono particolare importanza e la cui soluzione può dare maggiore serenità e tranquillità agli interessati.

Il primo ordine del giorno reca:

La 6ª Commissione del Senato,

preoccupata per la situazione in cui verranno a trovarsi, a seguito dell'applicazione della legge sull'impiego degli insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria, tante famiglie che oggi giustamente beneficiano della prassi delle assegnazioni provvisorie da fuori provincia;

convinta della necessità soprattutto per la scuola che gli insegnanti possano svolgere serenamente la loro alta missione,

invita il Governo a studiare e a porre in essere tutte le provvidenze idonee a favorire il ricongiungimento del personale insegnante alle rispettive famiglie.

È questo un problema della cui urgente soluzione siamo tutti convinti.

Gli altri ordini del giorno riguardano il personale comandato. Il primo reca:

La 6ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge sull'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria,

impegna il Governo a salvaguardare, nelle norme d'attuazione relative allo *status* degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi, del Ministero della pubblica istruzione e presso altre Amministrazioni statali, tutti i diritti in materia giuridica ed economica, compresa la partecipazione ai vari concorsi — per merito distinto, direttivi, ispettivi eccetera — a precisare i compiti e le responsabilità, nonché a sancire il principio che eventuali trasferimenti possano avvenire solo su domanda degli interessati.

Infine il terzo ordine del giorno:

La 6ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge sull'impiego di insegnanti elementari in attivi-

tà parascolastiche inerenti all'istruzione primaria,

impegna il Governo a tenere presente — nello stabilire, ai sensi dell'articolo 7, i criteri per le assegnazioni degli insegnanti elementari previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 — l'opportunità, ai fini della maggiore efficienza dei servizi, di concedere la precedenza nelle assegnazioni agli insegnanti già in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge;

a precisare i compiti e le responsabilità nonché il diritto alla supplenza in tutti i casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Quest'ultima richiesta si riconnette all'uso invalso in molti provveditorati agli studi di non sostituire gli insegnanti che prestano servizio presso le direzioni o l'ispettorato e che chiedono congedo.

Concludo augurandomi che l'VIII Commissione della Camera voglia esaminare ed approvare al più presto, come si è impegnata a fare, lo stralcio degli articoli 7 e 9, divenuto proposta di legge n. 4115-*bis*.

Spero che la Commissione ed il Governo vogliano accogliere gli ordini del giorno che ho presentato, e rinnovo poi un sincero invito — che rivolgo a tutti i componenti della nostra Commissione — ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati a parte talune modifiche formali che il senatore Zenti ha giudicato opportuno proporre, che non modificano assolutamente nulla di ciò che è stato deliberato dalla Camera, di cui anzi precisano alcuni punti essenziali.

Ad esempio, nel nuovo articolo 9 manca l'indicazione della legge, da noi approvata qualche mese fa, sull'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione: con quella legge, approvata nel gennaio scorso, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'interno, su richiesta dell'Istituto, sono autorizzati a concedere comandi a persone particolarmente idonee per specifici incarichi di natura scientifica e archivistica. Di qui la necessità che nell'articolo 9 — che abolisce tutti i comandi — sia richiamato il ricordato disposto, o messo per pura dimenticanza.

T R I M A R C H I . Premetto che in occasione della discussione in prima lettura sul disegno di legge n. 1833 non ho avuto la possibilità di esaminare quel testo in modo approfondito; cercherò di farlo ora, anche sulla base degli elementi emersi dalla relazione del senatore Zaccari.

Le considerazioni alle quali mi accingo sono forzatamente contenute entro i limiti segnati dalle norme di procedura, entro, cioè, le modifiche che al testo originario da noi approvato ha ritenuto opportuno apportare la Camera. Non riprenderò quindi gli argomenti relativi alla parte, rimasta inalterata, del testo originario.

I rilievi nei confronti degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati riguardano anzitutto lo stralcio degli articoli 7 e 9. Io desidererei sapere (e rivolgo con questo una precisa richiesta e preghiera al Governo) che cosa si intenda fare di questo stralcio; è vero che ciò rientra nei poteri della Camera e che il Governo ben poco può fare, ma se l'onorevole Sottosegretario di Stato volesse dirci quali sono le intenzioni del Governo al riguardo, certo ci farebbe cosa gradita.

Per la verità la Camera si era impegnata formalmente a dar corso a quello stralcio subito dopo le ferie estive. Sono però passati quasi due mesi e credo che non ci sia neppure una lontana idea di prendere in considerazione i due articoli in parola, assunti a contenuto di un separato disegno di legge.

Penso poi utile e possibile, ancora, una considerazione di fondo riguardo a questo disegno di legge e precisamente sul fine da conseguire, che non era certo quello di sanare una situazione irregolare perpetuata per tanti anni.

Dico questo perchè, se si vogliono meglio impostare certi servizi della scuola primaria, vi è da chiedersi se sia questo il modo migliore di conseguire tale fine. Ho i miei dubbi, anche perchè mi sembra che questo disegno di legge non abbia quella componente moralizzatrice cui qualche deputato ha fatto riferimento alla Camera.

Infatti, in generale, che cosa si moralizza? Una irregolarità. Ma moralizzare una

irregolarità relativa a situazioni non rispondenti ad esigenze di carattere funzionale, significa invero eliminare la irregolarità stessa e non trasformarla in regolarità.

Indubbiamente si sarà discusso a lungo su questi punti, ma sarebbe utile avere conoscenza del numero esatto di questi comandi, distinti secondo le varie categorie. In questo disegno di legge, infatti, individuiamo se non vado errato, quattro categorie di comandati: alle direzioni didattiche e agli ispettorati scolastici, ai patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici, agli istituti magistrali e presso cattedre di pedagogia e psicologia.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le categorie da lei indicate sono comprese, nel disegno di legge, nell'unica posizione delle assegnazioni. Ma non ci sono solo quelle categorie: una elencazione di altre attività è fatta anche in sede di articolo 5.

TRIMARCHI. Il disegno di legge, infatti, presuppone dei comandi e prevede delle assegnazioni.

Ora, mi sembra che le categorie dei presupposti comandi siano quattro e cioè: presso ispettorati scolastici e direzioni didattiche; presso patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati; presso istituti magistrali e facoltà universitarie...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario ai Stato per la pubblica istruzione*. La quarta categoria si riferisce anche ad altre attività inerenti alla scuola primaria: non concerne soltanto le assegnazioni alle cattedre di pedagogia.

TRIMARCHI. Quindi sono quattro, le categorie, se non vado errato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esatto; solo che nella quarta categoria sono comprese anche altre assegnazioni.

TRIMARCHI. Queste sono quindi le quattro categorie di comandi. Ora, per

questi comandi, si prevedono delle assegnazioni; credo che non abbia fatto male la Camera dei deputati a richiedere maggiori garanzie per coteste assegnazioni. Può darsi che le ragioni di questo maggiore rigore risiedano in un senso di sfiducia, ma può darsi anche che debbano ricercarsi invece nella necessità di tutelare una certa esigenza di corretta amministrazione.

Non mi sembra poi che — me lo consenta il senatore Zaccari, al quale già in altre occasioni ho dimostrato la mia stima — richiedere delle graduatorie ed il parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possa essere considerato come un vizio o un difetto. Ella, senatore Zaccari, ha detto poc'anzi che in tal modo la scuola primaria si burocratizza. Non si deve confondere la scuola primaria con la destinazione degli insegnanti elementari ad attività che scolastiche non sono, ma parascolastiche. Il lavoro svolto presso una segreteria, infatti, credo che non possa considerarsi attività funzionale e caratteristica dell'insegnante elementare. E allora non vedo perchè, qualora un insegnante sia destinato alla segreteria di una direzione didattica, si debba parlare di burocratizzazione della scuola primaria se questa assegnazione avviene nel quadro di una serie di garanzie.

La scuola primaria non c'entra: si tratta di uffici che hanno bisogno di un'organizzazione, per cui sono necessarie delle norme giuridiche affinché tutti i cittadini che hanno delle legittime aspirazioni possano vedere nella legge come regolare la propria condotta.

Passando all'esame dei singoli articoli, rilevo che l'articolo 1, nel testo inserito dalla Camera dei deputati, dovrebbe avere una funzione introduttiva: cioè dovrebbe enunciare una specie di criterio o di principio generale. Il senatore Zaccari ha messo in evidenza le novità contenute in questo articolo: si parla di quattro anni di servizio di ruolo — condizione minima richiesta per l'assegnazione — e poi si dice che gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici possono essere assegnati ad attività parascolastiche compati-

bili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme, di cui alla presente legge. Ora mi pare che si possa fare un'osservazione che il senatore Zaccari non ha fatto.

Si fa riferimento alla dignità della funzione docente; il senatore Zaccari molto opportunamente ha detto: questa è una precisazione fuori luogo, addirittura superflua, perchè è chiaro che l'insegnante elementare, come qualsiasi funzionario che abbia il diritto di svolgere certe funzioni, non può essere spostato per l'espletamento di funzioni diverse o comunque non compatibili con quelle cui è stato destinato.

Ma io vorrei sapere: i direttori didattici si possono qualificare come appartenenti alla categoria dei docenti?

Z A C C A R I , *relatore*. No.

T R I M A R C H I . Allora la norma è concepita male: e se anche la si vuole mantenere, va corretta.

In verità, onorevoli colleghi, non pensavo di intervenire nella discussione di questo disegno di legge: ritenevo che si trattasse di uno dei tanti provvedimenti che, per una prassi certo non utilmente e lodevolmente instaurata, ci pervengono dall'altro ramo del Parlamento « a scatola chiusa », con il bollo dell'urgenza e che noi, purtroppo, siamo costretti ad accettare. Qualche volta (è vero) abbiamo fatto un timido tentativo per non subire l'intimazione della Camera dei deputati, come è accaduto in occasione della legge sull'edilizia scolastica e universitaria; ma allora abbiamo sentito il bisogno di far venire in questa sede rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento per sapere se ci era consentito apportare qualche modifica alla legge (il senatore Donati al riguardo può dirci qualcosa).

In questo caso però ho sentito che il senatore Zaccari ha annunciato la presentazione di alcuni emendamenti di carattere formale da parte del senatore Zenti; mi sono allora sentito incoraggiato a prendere la parola, anche se lasciando alla maggioranza decidere sulle osservazioni che farò via via.

Passo all'articolo 2, che prevede una prima graduatoria. Abbiamo detto che quattro sono le categorie dei comandi e quattro, sino a questo momento, le categorie delle assegnazioni. Molto opportunamente, a mio avviso, sono state previste quattro graduatorie. Ma queste graduatorie, nell'economia del disegno di legge che stiamo esaminando, non vengono presentate, sotto il profilo formale, sullo stesso piano legislativo: mentre in qualche caso si dice che è istituita una graduatoria — e questa è la formula corrente che si deve usare —, in altri si fa riferimento alla graduatoria come a qualcosa di implicito.

Una graduatoria deve essere invece istituita in maniera formale ed esplicita. Suggesto pertanto l'opportunità di adottare una stessa formula per tutte le categorie di comandi e di assegnazioni, per le quali sono necessarie le graduatorie, e per i criteri con cui queste devono essere compilate.

Chiedo scusa se faccio ora una considerazione che esula dall'articolo 2 e involge altri articoli. Dicevo che queste graduatorie sono quattro: i criteri di compilazione per alcune di esse vengono indicati nella norma cui la singola graduatoria si riferisce; per altri invece i criteri sono indicati in termini generici. Quali sono i criteri da seguire? È principio di ermeneutica nell'interpretazione della legge che, anche se nella norma specifica non viene indicato per esempio il criterio per la formazione della graduatoria, il criterio può essere desunto dall'interpretazione logica della norma stessa e dall'economia del sistema. Attenendoci al testo del disegno di legge in esame, potremmo avvalerci di quanto dispone l'articolo 7, se non vado errato, dove si dice che le graduatorie per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione eccetera.

Il modo in cui è formulata tale norma ci appaga esaurientemente; senonchè, nonostante si dica che i criteri debbono emergere dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel testo del provvedimento — ed è a que-

sio che dobbiamo fare riferimento, se non vogliamo assegnare al Governo una ingiustificata ampiezza di poteri discrezionali, per rinvenire in concreto i criteri da adottare e che poi debbono essere seguiti nella formulazione delle singole graduatorie — dicevo, per alcune graduatorie i criteri, sia pure in termini generici sono indicati mentre per altre no.

Cominciamo dalla considerazione della prima graduatoria di cui all'articolo 2. Si dice che per le assegnazioni di cui al primo comma è compilata un'apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciamo domanda. Si aggiunge altro poi: l'assegnazione degli insegnanti agli ispettorati e alle direzioni è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Quindi, per quanto riguarda la prima graduatoria, non si dice nulla di specifico; abbiamo soltanto il riferimento all'articolo 7, il quale però, a mio avviso, non ha inteso attribuire al Ministro un potere al riguardo, perchè il criterio deve emergere dalla legge. Potrebbe allora emergere dall'articolo 1; ora, è sufficiente il criterio indicato da tale articolo? In altri termini, è sufficiente che l'insegnante elementare abbia 4 anni di servizio effettivo? E poi, gli anni di servizio costituiscono una condizione o un criterio di ammissibilità?

Praticamente, questa prima graduatoria può essere formata nella maniera più arbitraria. Il rappresentante del Governo potrà obiettarmi che i criteri saranno fissati; allo stato attuale, però, non sono fissati. Mi auguro che ciò avverrà con il decreto di cui all'articolo 7.

Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 2, è stato osservato giustamente dal senatore Zaccari che esso tende a disciplinare le situazioni esistenti, cioè a sottoporre praticamente alla disciplina della legge e quindi delle graduatorie tutti gli insegnanti che in atto sono comandati presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici. Ammettiamo che ciò si possa fare; sorge un primo quesito (cui si è riferito il senatore Zaccari stesso): per questi insegnanti deve ricorrere il requisito dei 4 anni di servizio effettivo? A mio avviso dobbia-

mo dire che è necessario, perchè si tratta di una condizione di assoluta ammissibilità: non dovrebbe poter operare un'assegnazione se non nella sussistenza di quel determinato presupposto dei 4 anni di servizio. Dunque, se si vuole modificare, cioè prescindere da quel requisito, lo si deve dire chiaramente.

Vi è poi l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2, che mi sembra non sia formulata in maniera esatta: essa dice che le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni al momento dell'entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione.

Si parla, quindi, di conferma. Ora la conferma è un atto con cui si ripete, per ragioni di forma o di sostanza, una precedente manifestazione della volontà, una volontà che si è già espressa. In sostanza, si può ammettere la conferma nei confronti di un atto che esiste e che è venuto a decadere o che presenta qualche vizio. Siccome qui non siamo in presenza di un'assegnazione precedente (prima c'era infatti un « distacco », cioè un fatto che dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico non esiste) non possiamo dire che l'assegnazione è confermata. Si deve adoperare se mai una formula diversa.

Quanto alla Commissione che deve accertare l'idoneità del candidato all'assegnazione, essa dovrà, si dice, « predisporre » a tal fine siffatto accertamento: evidentemente, qui si adopera il termine « predisposto », perchè si vuol affermare che la conferma nell'assegnazione deve essere preceduta da questo accertamento. Ciò, però, sembra ovvio; comunque, anzichè dire « accertamento predisposto », si dica almeno « accertamento effettuato ».

Sotto, il profilo temporale sono poi d'accordo che l'accertamento debba avvenire prima dell'assegnazione; quello che non mi convince, però, è che questo abbia per oggetto la funzionalità dimostrata. Infatti, di funzionalità si può parlare, relativamente ad organi, od ad uffici, non a persone, e ciò

anche per rispetto della personalità di ciascuno insegnante elementare.

Penso, quindi, che sia necessario trovare diversa espressione per esprimere questo concetto.

Articolo 3. Qualche osservazione, sul quarto comma, là dove si dice che « l'assegnazione di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione » eccetera.

Quindi qui comincia ad emergere il criterio seguito per formare la graduatoria, che è determinato dal possesso del diploma rilasciato dopo aver seguito con esito positivo questi corsi di qualificazione. Ma questa norma, secondo me, va chiarita e modificata, perchè così com'è concepita, con riferimento alle precedenze, consente che l'assegnazione al patronato comunale, o al consorzio, provinciale con Comuni superiori a venti mila abitanti, possa avvenire, senza tener conto della graduatoria.

Per il modo con cui la norma è formulata, sembra che, dato che il terzo comma precede il quarto, l'assegnazione a questi Patronati a cui ho fatto riferimento, possa avvenire al di fuori della graduatoria. Ad ogni modo nel terzo comma non si fa riferimento alla graduatoria; di questa se ne parla soltanto nel quarto comma, esclusivamente per l'assegnazione successiva.

Sempre nel quarto comma, c'è un'espressione che gradirei venisse modificata. « Nel caso di comune con più direzioni didattiche, (dispone tale comma, alla fine) gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi, la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati ». La facoltà non corrisponde ad un diritto, ma ad una pura possibilità, quando si intende in senso tecnico. Quindi si deve parlare o di diritto, o di possibilità, perchè un termine tecnico non consente che sia adoperato in questo senso. Si tratta di possibilità o di diritto? Io direi che si tratta di diritto, perchè relativo allo *status* dell'insegnante elementare.

Nell'ultimo comma, poi, c'è un'espressione di cui ha già parlato il senatore Zaccari,

che io vorrei modificare là dove si dice « i direttori didattici, cui verranno assegnati », eccetera. Io proporrei di mutare questa parte (lasciando inalterato il resto dell'articolo e anche il senso che mi pare del tutto accettabile) come segue: « per il personale di cui al primo comma, spetta ai direttori didattici competenti controllare l'effettivo servizio ». In tal modo si toglierebbe la brutta espressione « insegnanti assegnati al direttore didattico ».

All'articolo 4 è richiesto, opportunamente, un requisito particolare agli insegnanti elementari che aspirino ad essere assegnati agli istituti magistrali statali; questi insegnanti, infatti, devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ». Quello che non mi convince, sempre dal punto di vista della migliore formulazione della norma, è il modo con cui è stato predisposto l'ultimo comma di questo articolo. Infatti, in questo comma si dispone che l'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi, in base ad apposite graduatorie. Sarebbe logica conseguenza che queste graduatorie fossero fatte in base ai requisiti richiesti dal primo comma; invece, all'ultimo comma si riconferma l'esigenza della graduatoria. Quindi vengono messi in evidenza requisiti che, secondo la formulazione della norma stessa, rilevano in sede di assegnazione, mentre non possono rilevare che in sede di formazione della graduatoria. Infatti, qui si dispone che l'assegnazione viene fatta dal Provveditore agli studi in seguito alla graduatoria, assegnando la precedenza e coloro che sono forniti della laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica. La graduatoria quindi, precede l'assegnazione.

Ma sconcertante appare anche tale ultimo comma in sè considerato: parla infatti di un'« apposita graduatoria » e poi, con una avversativa non meglio spiegata dispone: « assicurando però la precedenza ». Insomma, come sarà fatta questa graduatoria?

Ritengo perciò, che si debba precisare che la graduatoria per coloro che aspirano a questi posti, verrà fatta sulla base del presupposto che essi abbiano effettuato al-

meno dieci anni di servizio, con la qualifica di « ottimo », e dando la precedenza ai titolari di quei diplomi.

All'articolo 5, è stata portata un'innovazione da parte della Camera dei deputati, che non credo si possa condividere. Nel testo approvato dal Senato si diceva: « Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati, possono essere assegnati eccetera », ma non si parlava di direttori didattici. A me sembra che questa sia una aggiunta non opportuna: nel nostro testo si parlava di personale particolarmente qualificato...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel testo approvato dal Senato non si parlava di graduatoria, quindi la qualificazione non rientrava, in quel caso, nei titoli per la graduatoria.

ZACCARI, *relatore*. Si parlava però di titoli specifici.

TRIMARCHI. L'interessante è che i titoli specifici siano considerati in modo tale, e conformati in modo tale, che dalla valutazione complessiva degli stessi si possa dare dell'insegnante un giudizio, che tenga conto della alta qualificazione dello stesso, ai fini della sua destinazione ai sensi dell'articolo 5.

L'articolo 6 è rimasto inalterato, tranne nel primo comma, su cui non ho da fare osservazioni. Anche sull'articolo 7 non ho nulla da dire.

Per quanto concerne l'articolo 8, il senatore Zaccari ha preso atto della diversità sostanziale tra l'articolo 6 del testo da noi approvato, e quello approvato dalla Camera dei deputati. Egli ha infatti messo in evidenza che codesta differenza risiede nel fatto, che nel nostro testo si parla di collocamento in ruolo transitorio, mentre nel testo della Camera si parla di collocamento fuori ruolo. Inoltre nel terzo comma, si afferma che questo collocamento fuori ruolo avviene per una sola volta. Desidererei qualche chiarimento in proposito, prima di andare avanti. Cosa significa ciò?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che il collocamento fuori ruolo avviene per una sola volta.

TRIMARCHI. Quindi la dizione « per una sola volta », va intesa in senso stretto. Se non ricordo male questi insegnanti assegnati sono circa 10.000 (il numero esatto non ha importanza)...

ZACCARI, *relatore*. A me risulta che siano circa nove mila.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quali: quelli assegnati ai Provveditorati?

TRIMARCHI. Mi scusi, onorevole Sottosegretario, ma lei perchè ha distinto quelli assegnati ai Provveditorati? Fanno forse parte di una categoria a parte?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per lo meno non fanno parte della categoria di cui ella sta parlando.

TRIMARCHI. La ringrazio del chiarimento, perchè io avevo creduto che l'articolo 8 avesse portata generale. Quindi l'articolo 8 non si riferisce a tutte le assegnazioni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, questo articolo si riferisce solo a quegli insegnanti assegnati a prestare servizio come comandati, distaccati, presso l'Amministrazione centrale ed i Provveditorati agli studi.

FARNETTI ARIELLA. Non sono compresi anche quelli assegnati ad altre attività amministrative?

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa categoria è diversa da tutte le altre.

TRIMARCHI. Mi scusi, onorevole Sottosegretario, se insisto, ma vorrei che

la questione fosse ben chiara. Gli insegnanti elementari delle quattro categorie precedenti, in quale situazione giuridica si trovano durante il periodo dell'assegnazione?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella stessa situazione giuridica degli altri insegnanti. Anticipo quello che volevo dire nella mia replica, sottolineando che è proprio questa la diversità che c'è tra il comando e l'assegnazione. Questi sono insegnanti a pieno titolo, sia che prestino servizio nella scuola attiva, sia che prestino servizio in una delle attività comprese nelle quattro categorie indicate. Sono in servizio, dunque nella stessa situazione degli altri; non possono soltanto rientrare nel ruolo di provenienza; possono invece dare, ad esempio, i concorsi per direttore didattico.

Tutto questo era già contenuto nel testo approvato dal Senato; la differenza questa volta sta solamente nella denominazione dello stato giuridico così stabilito: gli insegnanti considerati non saranno infatti collocati in un « ruolo transitorio », ma « permanentemente fuori ruolo ». Tengo a precisare questo, perchè gli amministrativi, cioè i funzionari dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e dai Provveditorati, hanno visto nel ruolo transitorio quasi una difficoltà all'ampliamento dell'organico del Ministero e dei Provveditorati, e quindi hanno preferito questa dizione. Come diceva il senatore Zaccari, si tratta di una modifica formale. La sostanza, sia del testo approvato dal Senato che di quello approvato dalla Camera, però, è la stessa.

TRIMARCHI. La ringrazio dei chiarimenti forniti. Per quanto riguarda le prime quattro categorie quindi (se non ho capito male) il personale assegnato si trova fuori ruolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quel personale si trova nel ruolo!

TRIMARCHI. Lascia però il proprio posto vacante.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si rende vacante adesso, all'atto dell'istituzione di questi posti.

TRIMARCHI. Quindi può essere coperto; quel personale invece rimane nei ruoli.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente.

TRIMARCHI. La ringrazio. Vorrei fare due ultime osservazioni per quanto riguarda l'articolo 8. Il senatore Zaccari poc'anzi ha fatto riferimento ad un emendamento che intende presentare a proposito di quella legge sull'Istituto per la storia della Resistenza che abbiamo approvato lo scorso anno. Ora, se non vado errato, la norma che egli ha citato non fa richiamo al personale insegnante della scuola primaria.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo precisare che le modifiche proposte dal senatore Zenti sono state approvate dalla Camera dei deputati, ma per errore non sono state incluse nel messaggio. Il Presidente della Commissione, onorevole Ermini, ha cercato poi di correggere il messaggio, ma non ha potuto perchè gli uffici della Camera erano chiusi.

TRIMARCHI. Siccome l'emendamento non è una novità, ma non è altro che la conferma di un emendamento già approvato, allora la mia osservazione si pone in termini diversi.

Dal momento che abbiamo stralciato tutta la materia relativa agli enti, dobbiamo in questa legge limitarci a confermare — ed è una conferma che non ha alcun rilievo dal punto di vista legislativo e delle conseguenze giuridiche — quei distacchi o comandi emergenti dalle leggi riferentisi specificatamente al settore della scuola elementare; perchè se nelle disposizioni si fa riferimento alla possibilità che il Ministro della pubblica istruzione distacchi o assegni del

personale altamente qualificato, con una espressione formulata in termini generici. . .

Z A C C A R I , *relatore*. Il disegno di legge può essere comprensivo anche di queste.

T R I M A R C H I . Allora di tutte le leggi del nostro ordinamento giuridico!

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ne esistono altre!

T R I M A R C H I . Mi sembra eccessivo, perchè, per mantenerci nel rigore logico del disegno di legge che discutiamo, se vogliamo escludere le assegnazioni agli enti, possiamo rifarci alle leggi se e in quanto esse prevedono un'assegnazione del personale elementare; se non la prevedono esplicitamente, non facciamo che estendere al personale elementare una situazione giuridica che esisteva.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non esisteva: va creata ora!

T R I M A R C H I . Non insisto: ho esposto il mio punto di vista.

Per concludere, non sarei favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 9, dove si dice che i comandi attualmente esistenti vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, fatta eccezione per quelli presso i sindacati. I sindacati sono enti e per la materia relativa agli enti è stato operato lo stralcio: quindi mi dichiaro contrario. Inoltre gradirei che fosse modificata anche la decorrenza dall'anno scolastico 1967-68: essa va spostata al 1968-69.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'anno scolastico dura fino al 1° ottobre dell'anno successivo, quindi la decorrenza dal 1967-68 va bene.

M O N E T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò brevissimo e chiedo

scusa se non potrò illustrare ampiamente gli emendamenti che ho presentato dato che ho un impegno alle ore 12 e dovrò allontanarmi.

Non sono insensibile al richiamo fatto dal senatore Zaccari, affinché questo disegno di legge venga approvato sollecitamente dalla nostra Commissione; d'altra parte, però, non posso nascondere le notevoli perplessità suscitate in me dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Entrando subito nel merito degli articoli, rilevo, ad esempio, che nell'articolo 2 è stato stabilito un criterio che condivido, cioè quello della compilazione di una graduatoria per le assegnazioni degli insegnanti elementari di ruolo ordinario alle direzioni didattiche e agli ispettorati scolastici. E mi fa anche piacere constatare che nel terzo comma si fanno salvi i diritti, diciamo, degli insegnanti che prestano già servizio per i compiti di segreteria presso le direzioni e gli ispettorati scolastici. Non riesco a comprendere invece come mai non si sia adottato lo stesso criterio per le assegnazioni degli insegnanti elementari agli istituti magistrali per le esercitazioni didattiche.

Mi si potrà dire, forse, che anche nel testo approvato dal Senato non erano stati stabiliti dei criteri precisi a questo riguardo; però la dizione da noi adoperata dava al Provveditore una certa discrezionalità, e consentiva di tener conto dei diritti acquisiti da parte di cotesti insegnanti.

Ora, gli onorevoli colleghi sanno che vi sono maestri laureati, per esempio in lettere, che da 10 e anche 15 anni fanno il tirocinio presso gli istituti magistrali. Non mi sembra giusto che, in maniera così repentina e tassativa, se ne prescriva attraverso il presente disegno di legge l'esclusione: pertanto, mi sono permesso di presentare un emendamento al terzo comma dell'articolo 4, con il quale non faccio altro che richiamarmi ai criteri stabiliti nel terzo comma dell'articolo 2 per il riconoscimento dei diritti acquisiti dal personale in questione. Tale emendamento, per il quale vorrei pregare l'onorevole Presidente di chiedere, anche se sarò assente, la votazione, avrà la sorte che la Commissione deciderà; comunque, mi sembra che esso risponda ad un

criterio di giustizia, che deve essere rispettato.

Per quanto concerne poi l'articolo 3, condivido le perplessità del senatore Zaccari; effettivamente noi rischiamo di intaccare il criterio dell'autonomia dei patronati scolastici.

Il patronato scolastico, organismo che pure ha i suoi difetti, ha largamente e meritoriamente funzionato nel campo dell'assistenza scolastica. Chiunque sia stato nella scuola può dare atto della prontezza, dei criteri di giustizia e di serenità con cui i patronati scolastici svolgono la loro funzione di assistenza a favore degli scolari. Ora, mettere del personale dei patronati alle dipendenze delle direzioni didattiche, può creare — anche se sembra di doverlo escludere, in quanto si dice che questi insegnanti debbono essere utilizzati per i compiti di istituto dei patronati scolastici medesimi — la possibilità di interferenze, almeno indirette, nella gestione del patronato scolastico: il direttore deve stabilire se il maestro, — e sapete bene che il criterio è sempre soggettivo — ad esso assegnato amministrativamente, ma posto alle dipendenze del patronato scolastico, svolga un completo orario di servizio.

Inoltre, trovo difettoso il terzo comma perchè dà al direttore didattico dei compiti che sono invece propri dell'ispettore scolastico. Su questo punto mi sono permesso quindi, di presentare un altro emendamento. Qualora però la maggioranza della Commissione e il Governo si dichiarino contrari ad esso, dico subito che non insisterò, al fine di facilitare l'approvazione del disegno di legge; mi sembra comunque che vigilare sull'orario di lavoro dell'insegnante assegnato al patronato sia compito piuttosto dell'Ispettore scolastico, perchè questo di solito fa parte del Consiglio di amministrazione del patronato scolastico provinciale ed ha appunto il compito specifico di sorveglianza sull'orario dei direttori e dei maestri. Egli è quindi un po' al di fuori e al di sopra di eventuali contrasti che potrebbero sorgere a causa delle nuove mansioni affidategli.

Vorrei inoltre fare alcune osservazioni a proposito della graduatoria, il cui fine, nelle

intenzioni dei nostri colleghi deputati, è quello di portare ordine ed eliminare l'eccessivo margine di discrezionalità. Se noi riflettiamo un momento su quanto si verificherà in concreto, dobbiamo concludere che le Commissioni dovrebbero sedere in permanenza per esaminare graduatorie. Pensate anche alle assegnazioni provvisorie, agli incarichi e alle supplenze, oltre ai trasferimenti. Potremmo addirittura istituire un ruolo per il personale addetto alle graduatorie!

Inoltre non si capisce bene quale potrà essere la portata concreta di questi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, tanto più che per far ciò saranno necessari dei fondi, che magari verranno distolti da quelli previsti nel piano della scuola appunto per corsi di qualificazione per gli insegnanti. Non ritengo necessaria, per l'attività che dovrà essere svolta nei patronati, l'istituzione di questi corsi, visto che non si tratta certo di un'attività particolarmente difficile o delicata. Su questo argomento, comunque, non ho predisposto alcun emendamento.

Un altro dubbio, che vorrei chiedere al rappresentante del Governo di sciogliere, attiene (sempre con riferimento all'articolo 5) alle esercitazioni organizzate presso le cattedre di pedagogia ed alla loro natura: si tratta forse di una forma di tirocinio? In questo caso però alle università dovrebbero essere annessi dei corsi di scuola elementare, altrimenti non si riesce a capire come si potrebbe esprimere un giudizio sulla capacità d'insegnanti improvvisamente elevati al rango di docenti universitari. Inoltre non si capisce perchè a tali corsi possano accedere insegnanti compresi nei ruoli elementari e non quelli che, pure da essi provenienti, sono per mezzo di concorsi passati ad altre scuole.

Un'altra cosa che vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario riguarda la norma del disegno di legge in discussione secondo cui gli insegnanti possono essere assegnati ai centri di studio dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed anche dal Ministero di grazia e giustizia (per la rieducazione dei minori). Mi sembra però che vi siano enti similari sottoposti anche alla sorveglianza

del Ministero dell'interno, come l'Ente per la protezione del fanciullo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questi enti hanno soltanto delle classi e sono comunque già considerati.

MONETTI. Per quanto riguarda l'articolo 8, devo dire che mi lascia piuttosto perplesso l'ordine del giorno presentato dal senatore Zaccari, che chiede che venga precisato che il fatto di essere posti fuori ruolo in modo permanente non pregiudica la possibilità di prendere parte ai concorsi per merito distinto. Io ritengo infatti che quest'ordine del giorno potrebbe far nascere dei dubbi e quindi indurre gli organi burocratici a ciò predisposti ad interpretazioni quanto mai restrittive. Sarei pertanto propenso a sostituire l'ordine del giorno con una precisazione del rappresentante del Governo, accolta da tutta la Commissione, da inserire nel resoconto di questa seduta. Si dovrebbe cioè chiarire che i maestri elementari posti fuori ruolo a mente dell'articolo 8 non perdono alcun diritto circa la loro eventuale partecipazione a concorsi per merito distinto: con un'unica limitazione, e cioè l'aver svolto per alcuni anni effettiva attività di insegnamento.

Per quanto concerne l'articolo 7 del testo approvato dal Senato, vorrei sapere se questo è stato soppresso con l'impegno di presentare un altro disegno di legge che regoli anche questa materia.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste cose le ha già dette il relatore.

MONETTI. Io non volevo ripetere cose già dette dal senatore Zaccari, ma soltanto fare una domanda precisa, per sapere se le convenzioni che alcuni enti hanno già stipulato con il Ministero della pubblica istruzione, dopo lo stralcio dell'articolo 7, decadranno o resteranno in vigore.

ROMANO. Onorevole signor Presidente, sarò veramente molto breve, in quanto vorrei solamente ribadire la posizione

del nostro Gruppo, che è contrario a questo provvedimento. Siamo contrari perchè questo disegno di legge non si inserisce in una nuova normativa della vita democratica della scuola elementare, e soprattutto perchè mantiene ancora il distacco di maestri elementari ai posti di segretari delle direzioni didattiche, e degli ispettorati scolastici.

Per quanto riguarda le osservazioni di merito, che sono state fatte in particolare, dal senatore Zaccari, relatore del disegno di legge, non concordo con la sua valutazione negativa dell'operato della Camera dei deputati. Infatti, se voi aveste accettato le proposte del nostro Gruppo, tendenti a modificare proprio in quel senso il provvedimento, certamente la Camera dei deputati non avrebbe avuto molto da fare per rivedere il provvedimento nel suo complesso.

Non sono d'accordo nemmeno con il giudizio espresso dai colleghi, circa il diverso punto di vista dal Senato e dalla Camera manifestato su questi problemi. Quando infatti, un disegno di legge elaborato dal Senato, viene riveduto profondamente (come abbiamo fatto quando si è discusso il disegno di legge relativo all'istituzione del ruolo dei professori aggregati dell'Università), la Camera dei deputati modifica ben poco, e si attiene alle proposte provenienti dal Senato. In questo caso invece, la maggioranza ha approvato di mala voglia il principio della graduatoria e solo per determinati gruppi di distacco, e non ha accettato la nostra proposta di impedire il distacco presso gli enti considerati dall'articolo 7 del testo originale: è avvenuto che alla Camera dei deputati, forse con maggiore energia che da noi, certamente con maggiore fortuna, è stata ripresa l'azione, a proposito di questi problemi, e sono stati introdotti i relativi emendamenti da voi non accettati.

Non sono d'accordo neanche anche sul fatto che la richiesta di emendamenti...

PRESIDENTE. In realtà quindi, mi pare che non ci sia alcun motivo per esprimere un giudizio sull'operato della Camera dei deputati.

ROMANO. Vorrei ricordare che il senatore Spigaroli ha detto, in una sua

interruzione, che un certo articolo è stato massacrato, in quanto vi si era introdotto il controllo del direttore didattico sull'attività del maestro distaccato al patronato scolastico. Ora io dichiaro di non essere d'accordo: quando si chiede che la legge precisi esattamente i compiti e le modalità alle quali ci si deve attenere in determinati istituti, non si parte da posizione di sfiducia nei confronti del Governo, o nei confronti dell'Amministrazione.

Il collega senatore Donati, che è andato in Sicilia e che ha fatto parte della Commissione d'inchiesta sulla mafia, ha visto che cosa, purtroppo, si verifica in determinate scuole dell'Italia meridionale: le leggi e le norme legislative vengono continuamente violate per cattiva volontà degli amministratori, o per interventi pressanti di determinate istanze politiche.

D O N A T I . Mi scusi, senatore Romano, ma ciò non ci autorizza a punire le altre parti d'Italia dove le cose vanno bene.

S P I G A R O L I . Non in tutta l'Italia succede quello che avviene in certe zone del Meridione.

F A R N E T I A R I E L L A . Ad ogni modo non sarebbe una punizione.

R O M A N O . Le voglio dire anzitutto, senatore Donati, che l'Italia è una sola. In secondo luogo, quando per esempio il Parlamento approva il Codice penale, i cittadini onesti non hanno motivo di adontarsi del fatto che lo Stato cerchi un correttivo nei confronti di coloro che vogliono violare la legge, e un modo per ridurre i riottosi al rispetto della legge.

Voglio osservare che mentre alcuni patronati scolastici funzionano benissimo, e sono corretti nell'applicazione delle norme legislative, altri invece sono una *sine cura* per alcuni insegnanti, che vi vengono distaccati senza controllo di nessuno, e senza la possibilità di alcun intervento diretto da parte dell'Amministrazione. D'altra parte noi, quando proclamiamo la necessità di promuovere le autonomie previste dalla Co-

stituzione, sosteniamo anche l'opportunità di un controllo. Questo però, deve riguardare solamente l'applicazione delle leggi, senza entrare nel merito. Il direttore didattico non deve entrare nel merito dei provvedimenti adottati dal patronato scolastico, ma soltanto controllare se il maestro distaccato al patronato eserciti la sua attività nell'ambito dello stesso, o non diventi piuttosto il segretario particolare di un qualche persona importante.

D O N A T I . Ma come può un direttore didattico vedere se le leggi sono state applicate in modo giusto?

R O M A N O . Mi pare che sia veramente inopportuno rifiutare i controlli e le graduatorie, accusando di preconcetta ostilità — verso l'Amministrazione e lo Stato — coloro che si battono perchè ci siano i controlli e le graduatorie.

Voglio inoltre illustrare, dopo aver detto ciò, le ragioni che ci hanno indotti a presentare due emendamenti e un ordine del giorno.

Il primo emendamento coincide con quello, che è stato presentato dal collega senatore Moneti, all'ultimo comma dell'articolo 4. Qui la Camera ha innovato, stabilendo il principio, secondo noi opportuno, che, per essere distaccati nell'attività di tirocinio presso gli istituti magistrali, è necessario essere in possesso della laurea in pedagogia o del diploma alla vigilanza scolastica. Il Ministero della pubblica istruzione con la circolare n. 8092, del 3 dicembre del 1947, nello stabilire i principi ai quali ci si deve attenere per il distacco di questi insegnanti disponeva, fra l'altro, la precedenza dei maestri elementari, forniti del diploma alla vigilanza scolastica, o di laurea in pedagogia o in materie letterarie. Quindi, noi dal 1947 abbiamo insegnanti distaccati forniti della laurea in materie letterarie. Secondo me non è giusto rinunciare all'esperienza acquisita da parte di questi insegnanti — che, secondo la circolare del Ministero della pubblica istruzione possono essere anche laureati in materie letterarie — facendoli ritornare all'insegnamento. Sono

convinto che questi sarebbero dei pessimi insegnanti, perchè tornerebbero alla scuola sfiduciati e mortificati.

Per questi motivi, noi presentiamo un emendamento con il quale chiediamo, non solamente che alla laurea in pedagogia e al diploma alla vigilanza scolastica si aggiunga la laurea in materie letterarie e in filosofia (la differenza infatti, tra la laurea in pedagogia e quella in filosofia è estremamente piccola), ma chiediamo anche che si dia la precedenza a coloro che, in possesso di questi titoli, con buona qualifica e con anzianità di servizio, abbiano prestato la loro opera presso gli istituti magistrali.

L'altro emendamento, riguarda la soppressione della parola « permanentemente » nel primo comma dell'articolo 8.

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tanto nel primo quanto nel secondo caso, faccio notare che si viene a modificare quel che il Senato ha già approvato.

ROMANO. So che il Regolamento del Senato prevede che noi non possiamo emendare le parti che non siano state emendate dalla Camera, ma l'ultimo comma dell'articolo 4 è stato modificato dalla Camera.

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con la soppressione dell'avverbio « permanentemente », però, sia il collocamento fuori ruolo, sia l'eventuale rientro si configurano come il comando di prima, mentre si vuole che questo tipo di servizio e presso i Provveditorati, e presso l'Amministrazione centrale venga ad esaurirsi.

Quindi, se togliamo il « permanentemente », mutiamo la sostanza della legge, che vuole abolire il comando.

ROMANO. Si tratterebbe soltanto di dare una determinata interpretazione alla dizione « essere collocati fuori ruolo ».

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma ella dà una interpretazione contraria al-

la volontà del Senato sul ruolo transitorio, e nello stesso tempo fa cadere la legge.

ROMANO. La soppressione da noi richiesta è necessaria per evitare agli insegnanti che saranno distaccati presso il Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati una rinuncia alle loro posizioni precedenti.

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma oggi essi possono rientrare in servizio.

ROMANO. Tra l'altro non si creano difficoltà per le assunzioni di altro personale. Conseguentemente a questa impostazione presentiamo poi anche l'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Codignola alla Camera dei deputati, e che è già stato accettato dal Governo.

In questo ordine del giorno chiediamo al Governo di assumere l'impegno di proporre, entro il mese di novembre, al Parlamento, secondo gli impegni che ha già assunto con i sindacati, un disegno di legge per lo ampliamento dei ruoli dell'Amministrazione dei Provveditorati agli studi, e del Ministero della pubblica istruzione.

Con queste precisazioni, pur ribadendo la nostra opposizione al provvedimento in discussione, dichiariamo che non ci opporremo, peraltro, a che il disegno di legge segua il suo corso in Commissione.

Non ci opponiamo neanche all'esame degli emendamenti; però, qualora attraverso questi si tenda a ritornare alle posizioni già ampiamente superate nel primo dibattito del Senato, e in quello successivo della Camera dei deputati, la nostra posizione muterà.

BASILE. È stato osservato esattamente, mi pare durante la discussione sul bilancio di questo anno, che la scuola elementare è il settore scolastico dove perlomeno non vi è il disordine che regna in altri.

Evidentemente per questo motivo, la posizione del settore della scuola elementare è stata considerata in contrasto con l'andamento generale e quindi ci stiamo sforzando

do di introdurre anche qui un po' di disordine. Il disegno di legge in esame sembra infatti il mezzo più idoneo per generare disordine e disfunzioni.

Già nella precedente discussione, avevo osservato che, se fra i due scopi fondamentali del provvedimento — quello di reperire un certo numero di cattedre da assegnare per i concorsi dei maestri elementari, e quello di regolare una situazione che era al di fuori della normalità, ovvero la situazione dei comandi — appunto questo ultimo tendeva a realizzare principi di maggior ordine, esso in realtà dà vita ad una categoria del tutto anomala. Infatti, in contrasto con tutto l'ordinamento giuridico che vige in Italia, crea la categoria delle « assegnazioni a termine » (5 anni rinnovabili o non) presso le direzioni didattiche e presso le altre attività parascolastiche; nonchè l'istituto del ruolo ad esaurimento, per gli insegnanti assegnati agli uffici periferici o centrali della Amministrazione; ed infine quello strano istituto della cessione a contratto, di insegnanti elementari dati in locazione o in appalto ad altri enti.

La Camera dei deputati, abolendo questo terzo istituto e riservandosi di regolarlo in una legge stralcio, ha peggiorato, o come ha detto più esattamente il collega Spigaroli, ha massacrato le altre due categorie.

Vorrei cominciare con l'esaminare il primo istituto, quello della assegnazione presso direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici. In sede di discussione del primo testo del disegno di legge, avevo rivolto una domanda all'onorevole Sottosegretario, che vorrei ripetere. Se dobbiamo assegnare non permanentemente, ma per cinque anni rinnovabili, questi insegnanti elementari alle funzioni di segretario delle direzioni didattiche, se creiamo questo ruolo, anche ai fini...

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È inutile ritornare su quanto è già stato discusso.

BASILE. Vorrei dimostrare che è avvenuto un peggioramento in seguito alle discussioni avvenute alla Camera.

Perchè, dunque, non creiamo questo ruolo di segretari delle direzioni didattiche, anche al fine di alleviare le responsabilità dei direttori didattici, e consentire a questi importantissimi organi della scuola elementare di svolgere quei compiti che attualmente non possono svolgere, cioè i compiti didattici di sorveglianza, di indirizzo, di promozione didattica che sono congeniali alle loro funzioni di ufficio?

Mi è stato risposto dall'onorevole Sottosegretario che la ragione fondamentale della soluzione contraria prescelta — o almeno una delle ragioni principali — sarebbe da cercarsi in quel rapporto fiduciario che bisognava riconoscere tra il direttore didattico e il suo segretario; rapporto fiduciario legato appunto alle responsabilità che ricadono sul direttore per tutti gli atti che avrebbe compiuto il segretario della direzione. Senonchè ora vediamo che alla Camera dei deputati, di questo rapporto fiduciario non si è parlato più; esso non è riecheggiato in nessun intervento, mentre, quando abbiamo discusso per la prima volta il disegno di legge, su di esso si è molto insistito.

Se si forma una graduatoria, evidentemente il direttore didattico non ha più alcuna possibilità per manifestare la sua fiducia verso l'uno o l'altro aspirante al posto di segretario nella sua direzione; ed è stata modificata inoltre — questo è l'emendamento di portata rilevante sul quale voglio richiamare l'attenzione della Commissione — la dizione del primo comma in questo senso: « Ad ogni ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche.. ». Evidentemente la Commissione della Camera ha ritenuto che, non presumendosi più, alla base, quel rapporto fiduciario tra direttore e segretario, fosse necessario attribuire responsabilità e competenze specifiche al segretario, appunto per alleggerire l'onere delle responsabilità a carico del direttore didattico.

Il senatore Zaccari ha detto in proposito che la specificazione di queste responsabilità e competenze sarà fatta con un successivo provvedimento, non sappiamo se di ca-

rattere regolamentare o di natura amministrativa, emanato dal Ministero.

Ora, io vorrei fare questa osservazione: noi stiamo creando un istituto giuridico, stiamo chiedendo a questi insegnanti elementari di assumere un impegno per cinque anni — un impegno al quale non si può rinunciare, sebbene vi sia un inciso nell'articolo 6 che dice « salvo rinuncia degli interessati », che non si sa bene come dovrebbe funzionare di fronte a tutta la disciplina che poi regola la cessazione di questa specifica assegnazione: è un punto che dovremo esaminare più a fondo trattando dello articolo 6 —, senza indicare le responsabilità e le competenze specifiche che essi dovrebbero assumere.

Non mi sembra un modo di agire improntato a chiarezza e lealtà nei riguardi di questi funzionari che vengono messi, a scatola chiusa, di fronte a compiti che essi stessi non sanno se saranno poi in grado di svolgere o meno. Il fatto che si chieda ad un maestro elementare di assumere l'impegno, per cinque anni, per compiti di segretario del direttore didattico (a prescindere dalla considerazione che la scelta di questi comandi da parte dei maestri elementari molto spesso era determinata dalla difficoltà e dal disagio delle sedi in cui erano titolari), compiti che saranno specificati dopo che egli avrà assunto l'impegno, mi pare che dal punto di vista legislativo non sia conforme a criteri di equità e obiettività.

Devo fare poi un'altra osservazione di carattere generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. È stata prevista la graduatoria degli aspiranti a queste assegnazioni presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici (mi riferisco a questi casi perchè sono i più rilevanti, anche dal punto di vista numerico, per quanto riguarda il presente disegno di legge), graduatoria compilata da un'apposita Commissione: ci rendiamo conto che in tal modo ciò trasforma completamente il rapporto tra questi insegnanti e l'Amministrazione dello Stato? Se operiamo sulla base di una graduatoria e quindi di un provvedimento del Provveditore, creiamo un vero e proprio stato giuridico nuovo, con relativi diritti da parte

degli aspiranti, e quindi con un prevedibile contenzioso.

Sappiamo che vi è una legge che disciplina gli atti dei Provveditori e li definisce definitivi o soggetti al ricorso gerarchico secondo la natura del provvedimento. Mi sembra che, per avere un minimo di garanzia giuridica, sia necessario specificare se questo atto di assegnazione da parte del Provveditore agli studi, compiuto in base ad una vera e propria graduatoria compilata secondo i criteri e i requisiti previsti dalla legge stessa, debba considerarsi un provvedimento definitivo, per cui sarà ammesso soltanto il ricorso di natura giurisdizionale, ovvero il ricorso gerarchico all'autorità centrale del Ministero o magari al soprintendente. Noi creiamo comunque un altro contenzioso, arricchendo così quella selva di procedure contenziose che deliziano gli uffici della Pubblica amministrazione, specialmente periferica.

A prescindere da questa considerazione, però, ritengo che all'articolo 4, là dove si dice che l'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, si dovrebbe precisare se il provvedimento del Provveditore è definitivo, ovvero se non deve considerarsi definitivo, ai sensi della legge che regola questi atti dei Provveditori agli studi. Ciò, per avere un minimo di garanzia giuridica e per evitare le solite contestazioni che normalmente avvengono.

Un'altra considerazione di natura generica e per la quale praticamente mi riporto all'ordine del giorno presentato dal relatore, riguarda la soluzione del problema delle assegnazioni provvisorie degli insegnanti che evidentemente, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, risulteranno notevolmente diminuite come possibilità di attuazione.

Per altre osservazioni specifiche sui vari articoli mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli medesimi. Per quanto concerne, ad esempio, il terzo comma dell'articolo 2 la cui dizione dice chiaramente, mi sembra, che per gli insegnanti che prestano servizio è fatta eccezione riguardo alla graduatoria, ma non certamente ai requi-

siti (ed i quattro anni di servizio dell'articolo 1 evidentemente, essendo un requisito, un presupposto per ottenere l'assegnazione, dovrebbero essere considerati salvi).

Qualche rilievo però vorrei fare su un altro aspetto, sempre in materia di assegnazioni alle direzioni didattiche, e cioè: noi sappiamo che attualmente, in base al numero delle scuole che dipendono dalle direzioni didattiche, vengono assegnati uno, due o anche tre insegnanti elementari. Con l'applicazione di questo disegno di legge, specialmente per il rigore previsto nel penultimo articolo, non si potrebbe assegnare alle direzioni didattiche più di un insegnante elementare, perchè il comando è stato abolito.

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questa riduzione già esisteva: non è una novità introdotta dalla Camera dei deputati.

BASILE. Noi stiamo discutendo su tutto l'articolo così com'è stato modificato dalla Camera dei deputati, e per quanto concerne la possibilità di trattare gli argomenti che furono già esaminati durante la precedente discussione del disegno di legge, mi sembra che si debba precisare che quando un emendamento apportato dall'altro ramo del Parlamento modifica completamente la struttura di un articolo, tutti gli elementi che compongono questo articolo possono formare oggetto di discussione, senza alcuna preclusione. Per quanto riguarda la seconda categoria, quella nei confronti della quale l'assegnazione in ruolo ad esaurimento è stata trasformata in un collocamento permanente fuori ruolo, io mi permetto di non essere d'accordo con quanto detto dall'onorevole Sottosegretario, e cioè che si tratti di una modifica di forma. Credo, infatti, che essere collocati in un altro ruolo, sia pure ad esaurimento, non possa certo avere lo stesso significato che rimanere permanentemente fuori ruolo, anche perchè nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del collocamento permanente fuori ruolo non esiste; di norma infatti gli insegnanti vengono collocati fuori ruolo per determinati perio-

di, e per poter espletare i compiti cui vengono chiamati. Il collocamento permanente fuori ruolo è un istituto nuovo e lo stiamo creando con questo disegno di legge.

È stato poi sollevato il problema se questi collocati permanentemente fuori ruolo possano o meno partecipare ai concorsi per ispettore, per direttore eccetera. Si dovrebbero a questo punto esaminare tutti i problemi riflessi, come quello, ad esempio, che riguarda molti insegnanti elementari, e che concerne la posizione in cui verrebbero a trovarsi nei confronti dell'assicurazione contratta con gli istituti provinciali assicurativi. La soluzione è discutibile, e noi possiamo discutere quanto vogliamo, ma la cosa importante è vedere quale interpretazione sarà data dai vari enti che dovranno applicare la legge, dai vari organi giurisdizionali che dovranno pronunciarsi in merito. Vedremo allora se effettivamente questo problema sarà risolto nel modo da voi auspicato. Vedremo cioè se veramente un collocato permanentemente fuori ruolo conserverà la stessa posizione previdenziale con un ente con cui ha rotto completamente i rapporti.

ZENTI. Vi sono precedenti, ma non in riferimento all'istituto della permanenza fuori ruolo a tempo indeterminato.

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La legge però può risolvere il dubbio.

BASILE. Appunto: ma è necessario in tal caso che questo sia detto specificatamente nella legge.

BADALONI MARIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il disegno di legge lo ha fatto, in quanto prevede la esatta particolare configurazione di questo permanente collocamento fuori ruolo.

BASILE. È importante considerare il testo dal punto di vista applicativo. Non sono un tecnico della materia, ma sono avvocato e quindi come tale, di fronte a un testo di legge che prevede degli istitu-

ti nuovi, mi pongo tutte le domande che possono derivare dal confronto di esso con la legislazione vigente. So per esperienza che a volte molti provvedimenti approvati da noi, in sede di applicazione pratica sono stati considerati produttori di effetti diversi e non voluti dal legislatore. Mi preoccupo quindi di sollevare questa questione finchè siamo in tempo, in modo da porre la Commissione di fronte all'opportunità di chiarire ancora meglio il testo, per evitare che si verifichino inconvenienti, anche perchè ritengo che non vi sia una situazione di così estrema urgenza nell'approvazione di questo disegno di legge, tanto più che ormai per questo anno i comandi sono stati già fatti. Il disegno di legge ha seguito tutto il suo *iter* in modo normale e non vedo quindi perchè proprio in questa sede ci si debba (come accade spesso) trovare di fronte all'alternativa di doverlo approvare con la massima urgenza o non farne più niente.

P R E S I D E N T E . Vi sono molti motivi di urgenza come diranno il relatore e il rappresentante del Governo.

B A S I L E . Non sono motivi tali da escludere l'introduzione di emendamenti che possano in qualche modo migliorare l'attuale, discutibile testo.

S P I G A R O L I . Devo aggiungere solo alcune parole per esprimere il mio consenso alle osservazioni fatte dal relatore. Ritengo opportuno manifestare questo mio consenso, perchè il testo che c'è stato presentato, con le modifiche apportate dalla Camera, ha suscitato indubbiamente profonde perplessità anche in chi aveva votato il testo precedente, sia pure con una certa resistenza e con non sufficiente convinzione. In effetti noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è stato peggiorato rispetto alla stesura precedente; è peggiorato perchè ha assunto, con certe sue norme di carattere gratuito una minore funzionalità, creando anche sperequazioni e conflitti di competenza.

Quando parlo di norme gratuite, mi riferisco, per esempio, a quelle dell'articolo 1

che stabilisce che possono essere assegnati ad attività parascolastiche gli insegnanti con almeno quattro anni di servizio. Si dice che ciò è giusto, ma da cosa sono giustificati questi quattro anni? Non vi è neppure un riferimento alla funzionalità. Si potrebbe capire, infatti, l'esigenza che fosse garantita in tal modo la presenza di elementi che avessero superato il periodo di prova, ma questo non è di quattro anni; oppure quella di assicurare elementi maturi e capaci, ma anche questo non può certo essere stabilito dai quattro anni di anzianità. È quindi del tutto gratuito il limite di quattro anni. Per altro a questo punto sorge il dubbio se questi quattro anni siano di servizio di ruolo oppure se possano essere compresi nei quattro anni anche quelli fuori ruolo. Ad ogni modo il fatto è che manca un qualsiasi riferimento concreto; ma voglio sperare che vi sia una ragione effettiva che a me ora sfugge.

Un punto più grave, per me, è quello della diminuita flessibilità del sistema. Bene ha detto il relatore, quando ha accennato all'eccessivo ricorso al Consiglio superiore, anche per questioni che non sono di sua pertinenza (si tratta in genere di adempimenti di carattere amministrativo) ciò è effettivamente una espressione della sfiducia che si prova verso gli organi periferici.

Sono un esempio di questo irrigidimento la graduatoria prevista dall'articolo 3, e soprattutto la esclusione della conferma nei loro posti di coloro che attualmente sono assegnati ai patronati scolastici, mentre viene prevista per coloro che sono assegnati ai provveditorati.

Un altro appunto attinente alla funzionalità di questo provvedimento riguarda il terzo comma dell'articolo 3: non sono sufficienti due soli insegnanti per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; infatti, secondo questo articolo, Roma che ha ben più di 20.000 abitanti, dovrebbe accontentarsi di due insegnanti.

Questi sono gli aspetti del provvedimento che mi hanno maggiormente colpito, al punto che su di essi ho presentato due ordini del giorno, che non ritengo sia necessario io illustri, tanto sono chiari. In essi mi rife-

risko alla necessità di una funzionalità maggiore, di quanto non traspaia dall'articolo 3, dei patronati scolastici; ed a quella di una maggiore chiarezza dell'ultimo comma dell'articolo 3.

La interpretazione dell'articolo 3 potrebbe dare luogo a conflitti di competenza tra le autorità scolastiche e la direzione del patronato scolastico, in quanto i direttori hanno la possibilità di stabilire se gli insegnanti assegnati ai patronati scolastici e ai consorzi fanno o non fanno l'orario pieno, sono o non sono completamente assorbiti dal servizio.

Sono perciò dell'avviso che si debbano prevenire questi contrasti, e si debbano porre rimedi, affinché questi organismi tanto importanti, quanto delicati, che costituiscono il fulcro della assistenza scolastica del nostro Paese, abbiano la possibilità di agire con la necessaria autonomia. Parlando di autonomia, non voglio dire che si debba dare loro una libertà sfrenata: i provveditorati agli studi, gli altri organi collaterali, e infine il Consiglio di amministrazione, hanno su di essi compiti di vigilanza.

Tali sono le ragioni che hanno indotto i colleghi Baldini, Zenti, Limoni, Moneti, Bettoni e me a presentare anzitutto questo ordine del giorno:

La 6^a Commissione del Senato,

considerato il contenuto dell'articolo 3, comma terzo, del disegno di legge n. 1833-B, ritiene che una corretta interpretazione di detto comma non escluda l'assegnazione di insegnanti in numero superiore a due, ai patronati scolastici dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, qualora le particolari esigenze dell'assistenza scolastica di detti comuni, soprattutto in relazione alle dimensioni della sua popolazione, richiedano la suddivisione in zone di tale assistenza.

Quanto è previsto da questo ordine del giorno è molto importante per una città come Roma, dove c'è un solo patronato scolastico: due insegnanti potrebbero fare ben poco, data la vastità delle zone periferiche di questa città.

Il secondo ordine del giorno, firmato dai senatori Bettoni, Baldini, Zenti oltre che da me è il seguente:

La 6^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1833-B, considerato il contenuto del comma quinto dell'articolo 3, impegna il Governo a stabilire, con le norme applicative di detto articolo, che la decisione circa l'utilizzazione degli insegnanti il cui normale orario di servizio si ritenga non sia completamente assorbito dal servizio presso il patronato, o presso il consorzio, venga presa dai direttori didattici competenti previa intesa con il Presidente del consorzio o del Patronato interessati, e che la decisione stessa in caso di contrasto venga demandata ai Provveditori agli studi.

Questo, secondo me, è un accorgimento attraverso il quale si può stabilire e mantenere quella correttezza di rapporti tra i due organismi, che è garanzia per il loro buon funzionamento.

S T I R A T I . Il giudizio complessivo che esprime la nostra parte sul disegno di legge così come è pervenuto dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, è essenzialmente favorevole. Questa presa di posizione mi pare sia in perfetta coerenza con le dichiarazioni e le osservazioni che facemmo in occasione della prima discussione di questo provvedimento.

Le nostre osservazioni si appuntarono soprattutto sull'articolo 7, poi soppresso dalla Camera, per cui noi da questo punto di vista ci dichiariamo soddisfatti.

Non sarei d'accordo, quindi con il relatore; le modifiche apportate a questo provvedimento, egli sostiene, dimostrerebbero sfiducia nei confronti degli organi periferici della scuola primaria, dei patronati scolastici, degli enti operanti nel settore dell'istruzione e dell'educazione primaria. Posso concedere agli onorevoli colleghi che sono intervenuti per esprimere osservazioni o perplessità, che l'applicazione di questo testo così emendato possa ingenerare qualche inconveniente, ma a questo proposito vorrei di-

re che non c'è legge che non crei qualche inconveniente.

Tutto sommato, mi pare che il giudizio che si deve dare sia positivo, perchè, se posso concedere che il provvedimento risulta in qualche misura appesantito (« burocratizzato », è stato detto) con le modifiche apportate dalla VIII Commissione della Camera, tuttavia esso è migliorato: infine, offre maggiori garanzie, che noi dovremmo accettare come utili, giuste e vantaggiose per tutto il personale interessato.

Voglio ancora rispondere ad alcuni colleghi intervenuti nella discussione, osservando che talune loro osservazioni si riferiscono al testo già approvato dal Senato (e quindi sono fuori discussione), o si riferiscono a concetti già sostanzialmente recepiti nel testo predetto, e solo formalmente modificato. Intendo riferirmi, per esempio, alle osservazioni del collega Moneti sull'articolo 3, sul quale, secondo lui, la Camera ha apportato una modifica, che in realtà è soltanto formale. Infatti mentre nel nostro testo si diceva che « agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari scelti preferibilmente tra coloro che siano laureati in pedagogia o abilitati alla vigilanza scolastica », il testo della Camera parla di una graduatoria, in cui si assicura, però, la precedenza a coloro che siano in possesso di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica. Nulla mi sembra sia mutato nella sostanza; semmai dobbiamo rammaricarci di non aver previsto noi che tra codesti insegnanti vengano compresi anche i laureati in lettere o almeno in filosofia. Si tratta di una nostra svista, non di un emendamento della Camera, perchè la sostanza è rimasta inalterata.

Quindi noi ci dichiariamo favorevoli a questo disegno di legge, proprio per il miglioramento che la Camera vi ha portato, che ha soddisfatto tutte le istanze fondamentali da me avanzate in sede di prima lettura.

Z A C C A R I, *relatore*. Desidero precisare subito che il giudizio, per quanto riguarda i fini che la legge intende perseguire e raggiungere è positivo. Le osservazioni, che

come relatore mi ero permesso di fare, riguardano l'appesantimento, la burocratizzazione, di cui è stato dato atto anche dal senatore Stirati. Ora è logico ed umano che perplessità possano sussistere di fronte ad ogni disegno di legge, però è altrettanto umano pensare che ogni disegno di legge possa essere perfezionato; perciò penso che il voto di approvazione, che io ho chiesto per il testo della Camera, possa essere accolto dagli onorevoli commissari. Ci sono state delle osservazioni su cui intendo brevemente soffermarmi.

Il senatore Basile ha parlato di disordine che questo disegno di legge porterà nell'ambito della scuola primaria; io al contrario, penso che questa legge vi porterà ordine in quanto effettivamente attraverso la regolamentazione giuridica dell'istituto dell'assegnazione, si potrà dare un indirizzo concreto all'attività del personale insegnante, direttivo ed ispettivo, che viene occupato negli uffici, e nelle attività parascolastiche.

Per quanto riguarda uno dei problemi sollevati dal senatore Trimarchi, voglio osservare, che l'articolo 7 stabilisce per tutte le graduatorie previste dal presente disegno di legge, che i criteri per ciascuna assegnazione saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Quindi anche per quelle graduatorie, per le quali la legge non fa specifico riferimento, i criteri da seguire verranno stabiliti successivamente attraverso un *iter* che effettivamente, mi sembra, possa dare tutte le garanzie.

Per quanto riguarda il ricorso gerarchico, penso che esso sia implicitamente ammesso, in quanto si sottopone la formazione delle graduatorie alle Commissioni di cui alla legge n. 41 del 31 gennaio 1953, contro le cui operazioni come anche contro i relativi decreti del Provveditorato, si può sempre ricorrere gerarchicamente.

Sono state fatte poi delle osservazioni soprattutto formali sugli atti delle Commissioni e sui decreti relativi, cui penso di rispondere in sede di esame dei singoli articoli.

Prendo atto infine della circostanza che il testo approvato dalla Camera, sia pure con qualche perplessità, è stato accettato dagli onorevoli commissari della nostra Commissione, e mi auguro che si possa sollecitamente giungere all'approvazione definitiva.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole relatore e tutti gli oratori intervenuti nella discussione; spero inoltre, nella mia breve replica, di poter rassicurare l'onorevole relatore anche per quanto riguarda qualche atteggiamento della Camera, che ha suscitato in lui perplessità.

Avrei voluto soffermarmi soltanto sulle modifiche che la Camera ha apportato al disegno di legge, ma alcune considerazioni fatte durante la discussione, mi obbligano a riprendere gli argomenti fondamentali che sono loro premessa.

Desidero sottolineare che questo provvedimento ha seguito il normale *iter* legislativo: è stato prima esaminato e approvato dal Senato, poi è passato alla Camera la quale ha ritenuto opportuno apportarvi alcune modifiche, indi è ritornato a noi per l'esame di tali modifiche: anche se tutto ciò ha comportato una notevole perdita di tempo, nessuno è qui a chiedere che il Senato approvi « a scatola chiusa ».

L'urgenza, quindi, si può dire si presenti adesso, dal momento che ci sono molti insegnanti che aspettano che la loro posizione sia definita dalla legge. Posizione che mi sembra stia molto a cuore anche a questa Commissione, dato che sono stati presentati ordini del giorno diretti a tutelare gli interessi di questi maestri.

Pregherei, però i commissari di non parlare di « moralizzazione », a proposito di questo provvedimento. È un termine che presuppone fatti immorali e che quanto meno esagera molto la portata delle cose.

Se si vuole affermare che il disegno di legge, non diciamo regolarizza, ma elimina delle situazioni irregolari, in quanto di fatto non di diritto, siamo d'accordo; ma quando si considerano delle situazioni di

fatto di per sé immorali, allora debbo dire che il personale — qualcuno dei colleghi voleva sapere a quanto ammonta questo personale: all'atto della presentazione del disegno di legge erano 9.774 insegnanti, oggi sono circa 9.000 o poco più — ha prestato servizio a volte con orario superiore a quello del normale insegnamento, fatta eccezione per qualche unità che è stata subito segnalata all'Amministrazione centrale, dopodiché le cose sono state regolarizzate. Un giudizio di immoralità, di irregolarità di stipendi percepiti, così espresso nei riguardi di migliaia di insegnanti che hanno effettivamente lavorato, non mi sembra giusto ed a nome del Governo debbo respingerlo.

Che cosa si è inteso fare con questo disegno di legge? Si è voluta eliminare una situazione formatasi in linea di fatto, non di diritto — quella in cui si era venuto a trovare il personale destinato ad altro servizio conservando il suo posto d'insegnamento — e si è affermato inoltre il principio — che il Senato e la Camera con voto unanime di tutti i Gruppi avevano reclamato durante la discussione delle leggi precedenti, — dell'impiego dei maestri in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

Ribadisco, pertanto, che non si tratterà più di comandi — siamo talmente abituati a questa situazione che oggi si parla di comando anche in ordine a questo disegno di legge! —; l'insegnante non sarà più comandato, ma assegnato ad un'attività integrativa della scuola. Ed è un'assegnazione che all'insegnante assicura la stessa posizione giuridica di tutti gli altri: si tratta di un insegnante che copre infatti un posto di ruolo nella scuola elementare con talune specifiche funzioni. Ed è da questa figura dell'insegnante non più comandato, ma assegnato ad un'attività inerente alla scuola (per riferire obiettivamente l'intenzione della Camera), che sono discese alcune modifiche apportate al testo del disegno di legge.

In sostanza, alla Camera si è detto: se l'insegnante si trova nella stessa posizione giuridica degli altri, dovrà anche dipendere per esempio, normalmente come gli altri, da un direttore didattico, il quale gli

darà per esempio anche le note di qualifica.

Due sono stati, a mio avviso, i cambiamenti più importanti operati in questo disegno di legge. Innanzitutto, la soppressione dell'articolo 7. Il Governo per primo ha chiesto lo stralcio, senza con ciò evidentemente domandare la soppressione dell'assegnazione di insegnanti agli enti considerati in quell'articolo. La disciplina, al riguardo, resta da decidere e sarà discussa al più presto, naturalmente compatibilmente con l'ordine dei lavori.

La seconda novità importante è quella relativa all'istituzione delle graduatorie per tutte le assegnazioni, che non erano previste dal testo approvato dal Senato, cui il Governo ha dato il suo pieno assenso e lo deve dare anche adesso. Per alcune assegnazioni pensava che si sarebbe potuto fare anche a meno della graduatoria; ma poichè si è ritenuto di dovere affermare il principio della graduatoria per tutti, il Governo ha dato il benestare.

Alcuni colleghi hanno fatto delle osservazioni circa il ricorso alla terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Io credo che sia stato sempre gradito e richiesto il ricorso al Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è ritenuto uno dei maggiori organismi di democrazia scolastica oggi funzionanti.

Per quanto concerne alcune osservazioni sulle varie proposte di emendamenti, debbo dire che l'articolo 1 afferma in linea generale il principio che gli insegnanti possono essere assegnati ad attività parascolastiche conservando la stessa figura giuridica dell'insegnante assegnato ad una classe. I quattro anni di servizio, senatore Spigaroli, sono stati considerati in quanto si è calcolato che, nella maggioranza dei casi, dopo quattro anni i maestri hanno fatto lo straordinario e hanno la sede, quindi sono a posto.

Per quanto riguarda l'articolo 2, non mi soffermo sulle osservazioni del senatore Basile in ordine alle questioni amministrative, perchè mi sembra che l'argomento sia stato già discusso e superato dal testo approvato dal Senato.

Si dice poi nell'articolo 2 che devono essere specificate le competenze e le respon-

sabilità, cosa che d'altra parte era stata auspicata anche in questa sede, quando si richiama la necessità di configurare i compiti di segreteria da affidare agli insegnanti elementari.

L'ultimo comma di detto articolo, inoltre, prevede che le disposizioni del secondo comma non si applichino agli insegnanti che prestano servizio per compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni al momento dell'entrata in vigore della legge, e questo naturalmente anche se non hanno ancora 4 anni di servizio e purchè facciano apposita domanda e siano in possesso di note di qualifica sufficientemente buone.

Per quanto riguarda l'articolo 3, devo chiarire che l'assegnazione viene fatta alle direzioni didattiche e non direttamente ai patronati in quanto in questo caso si tratta di insegnanti di ruolo, con una distinzione quindi che credo dovrebbe far piacere ai patronati stessi, visto che la legge li considera quasi (anche se non lo sono) elementi essenziali ed integranti della struttura scolastica.

Per quanto riguarda la sorveglianza, senatore Moneti, ritengo che non si debba introdurre la figura dell'ispettore, in quanto è normale che sia il direttore didattico stesso a svolgere una certa attività di sorveglianza sull'operato degli insegnanti, tanto è vero che è proprio il direttore che assegna le note di qualifica. Inoltre si dice anche che il direttore didattico esercita la sua autorità su tutti gli insegnanti assegnati ai vari incarichi previsti, non quindi soltanto su quelli assegnati ai patronati scolastici.

Mi sembra poi utile la chiarificazione proposta con un ordine del giorno dal senatore Spigaroli, visto che è giusto che si possano assegnare più di due insegnanti ai patronati scolastici dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti ove si renda necessaria, sempre in base all'entità della popolazione, la suddivisione in zone dell'area di influenza da tali patronati. Accetto quindi questo ordine del giorno, tanto più che questa era anche l'intenzione che ha guidato i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda gli istituti magistrali, come ha già detto il senatore Stirati, nul-

la è stato innovato dalla Camera, visto che il possesso della laurea in pedagogia o del diploma di vigilanza scolastica è un requisito preso in considerazione anche dal testo del Senato. La Camera invece ha preferito introdurre anche, nell'ambito della graduatoria, il criterio della precedenza, anziché la preferenza fissata dal Senato per coloro che siano in possesso di laurea o di abilitazione alla vigilanza scolastica.

MONETTI. Nel testo del disegno di legge approvato dal Senato si era usata l'espressione: « scelti preferibilmente »; la Camera ha introdotto un concetto tassativo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò è dovuto, come ho già spiegato, all'introduzione della graduatoria, che prima non era prevista.

Nell'articolo 5 è prevista una specificazione più accurata (rispetto a quella fatta dal Senato) delle attività cui possono essere destinati gli insegnanti. Non vi è però nessuna innovazione; non si intende certo, senatore Moneti, fare di questi maestri dei docenti universitari, ma si prevede soltanto l'assegnazione a cattedre per esercitazioni.

ROMANO. Nell'espressione « università statali » si fanno rientrare anche gli istituti di magistero?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente, visto che anche il magistero è indubbiamente una facoltà universitaria.

ROMANO. Ritengo che in tal caso si dovrebbe comunque specificare « università e istituti universitari ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo non sarebbe esatto, perchè il magistero non è più un istituto ma una vera e propria facoltà universitaria.

DONATI. Non capisco come possa il direttore didattico accertare se l'insegnante

te assegnato ad altro ente fa a pieno il suo dovere, e quindi redigere un giusto giudizio di qualifica.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È chiaro che il direttore dovrà assumere le dovute informazioni, ed inoltre potrà trarre elementi di giudizio dalle relazioni che questi insegnanti dovranno fare come tutti gli altri, qualunque sia l'attività cui sono assegnati.

DONATI. Secondo me con queste norme si affida ai direttori didattici un compito che essi non sono in grado di assolvere.

PRESIDENTE. È chiaro che il direttore didattico potrà sempre rivolgersi, per esempio, al preside dell'istituto magistrale.

DONATI. Anche però se il preside assicura che il maestro ha sempre prestato servizio, non vedo perchè un direttore didattico dovrebbe apporre la propria firma in calce ad un documento che riporta dati da lui non accertati di persona ma soltanto riferitigli da altri.

FARNETI ARIELLA. In ogni caso il direttore potrà avere diverse fonti di informazione, presso l'ente cui il maestro è stato assegnato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È comunque sempre il direttore didattico che deve esprimere le note di qualifica e quindi già in questo è implicito un certo giudizio.

Per quanto riguarda l'articolo 7, si è preferito non costituire tante commissioni per quanti sono i tipi di assegnazione poichè era possibile servirsi della commissione già prevista dalla legge 31 gennaio 1953, n. 41; questo mi sembra quanto mai giusto, tanto più che è facoltà dei maestri ricorrere contro le decisioni di tale commissione, sempre in base alla legge generale,

cosa che non si è ritenuto giustamente necessario specificare.

Devo ora soffermarmi un momento sull'articolo 8, che prevede la collocazione fuori ruolo di quei maestri che abbiano diligentemente espletato servizio presso i provveditorati, il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni statali. Questa infatti non viene considerata una attività parascolastica, ma una attività amministrativa. Questa agevolazione viene concessa a 2.200 sui 2.500 in possesso dei requisiti richiesti, il che ha provocato anche proteste da parte delle amministrazioni interessate, visto che non sarà facile per esse sostituire entro breve tempo tutto questo personale. Si tratta infatti di dipendenti tenuti in buona considerazione e dei quali (tutti sono d'accordo nel dirlo) per alcuni anni non si potrà fare a meno.

Questi insegnanti potranno, su loro richiesta, continuare ad esercitare la loro attività (purchè non superino un determinato numero), venendo assunti presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, tramite un istituto particolare che consiste nel collocamento permanente fuori ruolo.

Il Governo sarebbe stato favorevole all'istituzione di un ruolo transitorio, che non contrasta col prossimo ampliamento degli organici, ma si sono opposti gli amministrativi e le loro organizzazioni sindacali. Si è preferito, quindi, adottare, la definizione « collocamento permanente fuori ruolo », al posto di « ruolo transitorio ».

D O N A T I . Vorrei sapere se questi insegnanti possono usufruire dell'istituto della riammissione in ruolo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Le risponderò tra breve.

Questi insegnanti vengono collocati fuori ruolo, pur conservando tutti i loro diritti, tra cui quello alla promozione per merito distinto e la facoltà di partecipare ai concorsi direttivi; ma non possono tornare nel ruolo di provenienza; non possono cioè ricoprire la carica di maestri elementari, poiché il loro posto è stato assegnato e soprat-

tutto perchè ciò configurerebbe come comando la loro attuale posizione e i Ministeri concertanti hanno dato il loro assenso a questa legge a condizione che si togliesse l'istituto del comando.

Ho già spiegato i motivi per i quali non si può mutare questo articolo che il Senato aveva già approvato.

D O N A T I . Con la nuova formula, secondo me, rimane agli insegnanti il diritto di essere riammessi nei ruoli.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dicendo « collocamento permanente fuori ruolo », intendiamo riferirci allo stesso concetto espresso nella definizione: « collocamento nel ruolo transitorio ad esaurimento ». In base a questa interpretazione, infatti, i Ministeri concertanti hanno dato il loro consenso.

Z A C C A R I , *relatore.* Il collega Donati voleva dire che, una volta date le dimissioni, si ha il pieno diritto, dietro domanda, di essere riammessi nei ruoli.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per questo motivo usiamo il termine « permanentemente ». Come ho detto prima rispondendo al senatore Romano, se si togliesse questo termine, risulterebbe un concetto diverso da quello già approvato dal Senato e, su questo, non avremmo più il consenso dei Ministeri interessati. Per questo motivo dobbiamo servirci della formula: « collocamento permanente fuori ruolo ».

D O N A T I . Se esiste l'istituto della riammissione, non vedo perchè questi insegnanti, una volta date le dimissioni, non dovrebbero essere riammessi.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli insegnanti possono godere dell'istituto della riammissione indipendentemente dalla legge. Si tratta infatti di una norma generale, per la quale, una volta date le dimissioni, si può rientrare nel ruolo.

Circa poi l'emendamento presentato all'articolo 8 dai senatori Stirati e Zenti, esso riguarda una citazione già fatta alla Camera e che, per errore, non fu inserita nel messaggio. Mi risulta, infatti, che si è cercato di correggere il messaggio, ma che non è stato possibile farlo.

Confido che il Senato possa dare finalmente il via a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

È stato presentato dal senatore Romano il seguente ordine del giorno:

La 6^a Commissione del Senato,

mentre approva il disegno di legge numero 1833-B relativo all'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche,

impegna il Governo a presentare entro il novembre 1967 un disegno di legge per lo adeguamento qualitativo e quantitativo dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accetta questo ordine del giorno, ma con una precisazione che si rende necessaria, in seguito a contatti con le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Non come un impegno, allora.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* No, infatti l'ordine del giorno impegna il Governo a presentare entro novembre del 1967 un disegno di legge per l'adeguamento qualitativo e quantitativo dei ruoli organici del personale. Quando il Ministro ha accolto questo ordine del giorno alla Camera, il termine « qualitativo », anche d'accordo con le organizzazioni sindacali, non doveva significare la revisione di tutte le carriere del Ministero della pubblica istruzione, prevista già nella riforma dell'Amministrazione. Questa parola, invece, si riferisce ad al-

cuni provvedimenti cosiddetti « ponte », quale quello per vice provveditori agli studi, presentato dal senatore Zaccari, intesi a porre le categorie degli insegnanti di cui trattasi alla pari con altre categorie di statali. È appunto con questo significato, che a nome del Ministro, accolgo l'ordine del giorno: intendo per « adeguamento qualitativo », alcune correzioni sulle quali il Governo ha già dato il suo assenso, e non certamente la riforma o la revisione delle carriere.

PRESIDENTE. Il senatore Zaccari, inoltre, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 6^a Commissione del Senato,

preoccupata per la situazione in cui verranno a trovarsi, a seguito dell'applicazione della legge sull'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria, tante famiglie che oggi giustamente beneficiano della prassi delle assegnazioni provvisorie fuori provincia;

convinta della necessità, soprattutto per la scuola, che gli insegnanti possano svolgere serenamente la loro alta missione,

invita il Governo a studiare e a porre in essere tutte le provvidenze idonee a favorire il ricongiungimento del personale insegnante alle rispettive famiglie.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole ed esprime la speranza che si possa fare qualche cosa per questi insegnanti.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Zaccari un secondo ordine del giorno. Ne do lettura:

La 6^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge sull'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria,

impegna il Governo a tenere presente nello stabilire ai sensi dell'articolo 7, i crite-

ri per l'assegnazione degli insegnanti elementari previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 l'opportunità ai fini della maggiore efficienza dei servizi, di concedere la precedenza nelle assegnazioni agli insegnanti già in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge; a precisare i compiti e le responsabilità nonchè il diritto alla supplenza in tutti i casi previsti dalle disposizioni vigenti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che è stato presentato un terzo ordine del giorno dal senatore Zaccari, che è il seguente:

La 6^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge sull'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria,

impegna il Governo a salvaguardare, nelle norme d'attuazione relative allo *status* degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi, del Ministero della pubblica istruzione e presso altre Amministrazioni statali, tutti i diritti in materia giuridica ed economica, compresa la partecipazione ai vari concorsi — per merito distinto, direttivi, ispettivi, eccetera — a precisare i compiti e le responsabilità nonchè a sancire il principio che eventuali trasferimenti possano avvenire solo su domanda degli interessati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio assicurare che questi insegnanti conservano tutti i diritti acquisiti. Per questa ragione, gli insegnanti che sono assegnati come segretari delle direzioni didattiche, in quanto tali hanno diritto ad essere sostituiti da un supplente. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Spigaroli, Baldini, Zenti, Limoni, Moneti e Bettoni:

La 6^a Commissione del Senato,

considerato il contenuto del terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge numero 1833-B,

ritiene che una corretta interpretazione di detto comma non escluda l'assegnazione di insegnanti in numero superiore a due ai Patronati scolastici dei Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, qualora le particolari esigenze dell'assistenza scolastica di detti Comuni, soprattutto in relazione alle dimensioni della loro popolazione, richiedano la suddivisione in zone di tale assistenza.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Segue infine il secondo ordine del giorno dei senatori Spigaroli, Bettoni, Baldini e Zenti.

La 6^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1833-B, considerato il contenuto del quinto comma dell'articolo 3,

impegna il Governo a stabilire con le norme applicative di detto articolo, che la decisione circa l'utilizzazione degli insegnanti il cui normale orario di servizio si ritenga non sia completamente assorbito dal servizio presso il Patronato o presso il Consorzio, venga presa dai direttori didattici competenti previa intesa con il Presidente del Consorzio o del Patronato interessati e che la decisione stessa in caso di contrasto venga demandata ai Provveditori agli studi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò è implicito nella nuova figura degli insegnanti assegnati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del di-

segno di legge che sono stati modificati dalla Camera.

Do lettura dell'articolo 1, nuovo, introdotto dalla Camera:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme, di cui alla presente legge.

Z A C C A R I , *relatore*. Proponrei, dal momento che la parola « dignità » si riferisce ai docenti, mentre, per esempio i direttori didattici tali non sono, di mettere la seguente dizione: « con la dignità delle funzioni di istituto ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

D O N A T I . La norma diminuisce la possibilità di trovare degli insegnanti, che vogliono svolgere queste funzioni. È chiaro che accetteranno l'assegnazione soltanto quegli insegnanti che cercano una sede comoda.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 (che corrisponde all'articolo 1 del testo del Senato) nel testo modificato dalla Camera:

Art. 2.

Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare

ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli Ispettorati e alle Direzioni è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Le disposizioni di cui al secondo comma, non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli Ispettorati e le Direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla Commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6.

D O N A T I . Sono contrario a questo articolo. La sua applicazione è possibile soltanto in teoria, perchè in pratica nessun insegnante desidera una segreteria di una qualunque direzione, ma quella della sede per lui più comoda. Quando avrete fatta la graduatoria provinciale, vi troverete in tremende difficoltà per provvedere alle necessità scolastiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Do lettura ora dell'articolo 3 (che corrisponde all'articolo 2 del testo del Senato) nel testo modificato.

Art. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i Patronati scolastici comunali e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal Provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un Patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei Patronati e non più di due insegnanti per il Patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici. Il Provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del Patronato o del Consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, ai quali verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il Patronato o il Consorzio. Qualora risulti che l'attività per il Patronato o il Consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Moneti un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « L'ispettore scolastico accerterà che gli insegnanti assegnati ai Patronati scolastici pre-

stino servizio presso i medesimi. Qualora risulti che il servizio prestato non assorbe il normale orario di servizio degli insegnanti, l'ispettore potrà utilizzare i medesimi, per le attività previste dai precedenti articoli ».

MONETI. Ritiro questo emendamento; vorrei però modificare ugualmente l'ultimo comma, dove dice « I direttori didattici ai quali verranno assegnati », con la dizione « alla cui direzione verranno assegnati ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un emendamento di forma, che il senatore Zenti si era riservato di presentare e che accetto.

ZACCARI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Moneti all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

DONATI. Dichiaro che voterò contro questo articolo. Si dice sempre che bisogna dare agli enti locali maggiore autonomia: poi, all'atto pratico, vengono loro continuamente sottratte funzioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento prima accolto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 (che corrisponde all'articolo 3 del testo del Senato):

Art. 4.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ».

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

La Camera dei deputati ha modificato il primo e l'ultimo comma.

Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Metto ai voti il primo comma.

(È approvato).

Sul terzo comma i senatori Romano, Piovano, Granata e Ariella Farneti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria che comprenda, con priorità, gli insegnanti di tirocinio in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, aspiranti alla riconferma dell'incarico e che, in possesso di uno dei tre titoli accademici della facoltà di Magistero finora richiesti o della laurea in filosofia, da maggior tempo e con le migliori qualifiche prestano servizio presso gli istituti magistrali statali.

Potranno essere iscritti nella graduatoria di cui al comma precedente gli aspiranti forniti di laurea in pedagogia, in materie letterarie, in filosofia o di diploma alla vigilanza scolastica ».

R O M A N O . Poche parole per illustrare l'emendamento da noi proposto.

A nostro avviso, esso è ammissibile: nell'articolo 3 del testo del Senato era stato stabilito solo un criterio preferenziale; ora l'articolo 4 introduce la graduatoria. È bene allora che vengano stabilite altre norme tassative.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è nettamente contrario all'emendamento in questione, anche per coerenza

con quanto convenuto in seno al Comitato ristretto.

Z A C C A R I , *relatore.* Anche il relatore è contrario all'accoglimento dell'emendamento Romano ed altri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Romano.

(Non è approvato).

Comunico alla Commissione che sempre al terzo comma dell'articolo 4 il senatore Moneti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza agli insegnanti che, forniti di laurea o di diploma alla vigilanza scolastica, abbiano prestato almeno due anni di servizio negli istituti magistrali e, dopo questi, a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Accolgo il contenuto di tale emendamento solo se il proponente è disposto a trasformarlo in un ordine del giorno.

M O N E T I . Accedo alla proposta del Governo.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, rimanendo inteso che l'emendamento ad esso proposto dal senatore Moneti è stato dal Governo accolto, sotto forma di ordine del giorno, come raccomandazione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5, che corrisponde all'articolo 4 del testo del Senato,

nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonchè ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Gli insegnanti, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti in graduatorie provinciali che per ciascuna delle attività previste dal primo comma saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

L'assegnazione degli insegnanti a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e in relazione al numero dei posti conferibili.

L I M O N I . Al primo comma, che cosa si intende dire con le parole: « ... possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istru-

zione, nonchè ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia »?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si distingue fra attività alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed attività poste invece alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

L I M O N I . Perchè non dire, allora: « ... ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, ad attività di sperimentazione didattica ... promosse dal Ministero della pubblica istruzione »?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non sono « promosse », ma « dipendenti »!

D O N A T I . Le università statali, per esempio, non sono dipendenti, ma autonome.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Però le attività possono essere dipendenti, cioè fatte in collaborazione tra il Ministero della pubblica istruzione e le Università statali degli studi.

D O N A T I . Si tratta di esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Però dopo è detto: « alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ».

D O N A T I . Una questione formale!

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è una questione formale; infatti dopo le attività dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione vengono tenute distinte da quelle dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

D O N A T I . D'accordo, però non è esatto dire: « attività alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione », per l'Università, che è un ente autonomo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Ministero della pubblica istruzione può fare un esperimento didattico insieme all'Università.

D O N A T I . In questo caso dovrebbe essere vietata l'assegnazione all'Università, perchè ente che non dipende dal Ministero. Stiamo attenti!

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono questioni di localizzazione.

Comunque, se la Commissione lo ritiene necessario, la forma può essere migliorata.

S T I R A T I . Quando si dice: « alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione », ci si riferisce alle attività scolastiche « integrative », oppure anche alle altre attività che vengono menzionate?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si riferisce a tutte le attività.

P R E S I D E N T E . Il senatore Donati intende proporre un emendamento?

D O N A T I . Propongo che il primo comma risulti così formulato: « Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono, su domanda, essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, nonchè ad attività di sperimentazione didattica, eccetera ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non posso accettare la formulazione proposta dal senatore Donati. La Camera dei deputati, approvando il testo ora sottoposto al nostro esame, non ha inteso creare un ruolo a parte per gli insegnanti, ma solo stabilire

che queste attività debbono essere alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

D O N A T I . Quindi, questi insegnanti non possono andare alle Università. In questo caso siamo perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare e poichè il senatore Donati non insiste sul suo emendamento, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato un emendamento dai senatori Zenti e Stirati, tendente ad aggiungere nella prima riga, dopo la parola « insegnanti », le parole: « e i direttori didattici ».

Z E N T I . Si tratta di sanare un evidente lapsus.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del senatore Zenti.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Al terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al quarto comma è stato presentato un emendamento dai senatori Zenti e Stirati, analogo a quello proposto e approvato per il secondo comma, ossia tendente ad aggiungere nella prima riga, dopo la parola « insegnanti », le parole « e dei direttori didattici ».

D O N A T I . Come si fa ad attribuire ad un Provveditore agli studi il compito di provvedere all'assegnazione dei direttori didattici?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*

Anche attualmente un Provveditore agli studi, se ha a disposizione per esempio due direttori didattici, assegna loro un compito preciso e differente.

D O N A T I . Il ruolo dei direttori didattici è nazionale e un Provveditore agli studi non può disporre della loro assegnazione ad una Università se non su delega del Ministro: è un compito che spetta al potere centrale.

Z E N T I . A domanda, un direttore didattico può essere autorizzato dal Provveditore agli studi ad andare a espletare una determinata attività.

D O N A T I . La questione è un'altra: come fa il Provveditore agli studi di Roma a disporre l'assegnazione di un direttore didattico a Bologna, presso quell'Università?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Infatti non lo fa: perchè mai dovrebbe inviare un direttore didattico a svolgere una attività in un'altra provincia?

D O N A T I . Perchè si tratta di direttori didattici, quindi di un ruolo nazionale, non provinciale: a Bologna può essere inviato un direttore didattico sia di Bologna, sia di Ferrara, sia di Roma, sia di Ragusa, altrimenti finirebbero per essere favoriti coloro che risiedono in città sedi di Università, contraddicendo il concetto di uguaglianza di diritti.

Io ho fatto queste osservazioni che ritengo fondate, e desidero che esse rimangano a verbale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma proposto dal senatore Zenti e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 5 nel testo risultante dopo gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6 che corrisponde all'articolo 5 del testo del Senato:

Art. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dall'assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

La Camera dei deputati ha modificato solo il primo comma.

D O N A T I . Nel primo comma, si parla di assegnazione disposta e rinnovata, ma non di possibilità di una sua revoca. È allora legittima la domanda: può l'assegnazione essere revocata? Secondo la norma in esame, no.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Poichè si tratta di un insegnante come tutti gli altri, ossia soggetto a provvedimenti disciplinari, se non riporterà una qualifica di sufficiente, sarà revocato.

D O N A T I . No, non lo potete fare, perchè dall'articolo in esame non è previsto. E poi, chi dispone la revoca?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Chi dà la qualifica.

D O N A T I . Con la qualifica non si revoca un'assegnazione: sappiamo tutti benissimo che bisogna essere classificato « insufficiente » per tre anni, per essere sollevato dall'incarico.

Secondo me, se il testo rimane così, l'insegnante dovrà restare assegnato per un quinquennio, funzioni o non funzioni, salvo che lui stesso chieda di andarsene. Posso sbagliare, ma secondo me è così. Questo insegnante non può essere revocato, altrimenti la legge dovrebbe precisare che colui che dà l'assegnazione può anche revocarla.

Z E N T I . Il criterio è quello della temporaneità.

D O N A T I . L'assegnazione ha una durata determinata e precisa: un quinquennio. Chissà i ricorsi che ne verranno fuori!

Io mi dichiaro contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 6, nel testo già approvato dal Senato, è stato presentato dai senatori Zenti e Stirati un emendamento di coordinamento formale, tendente a sostituire le parole: « d'insegnamento » con le parole: « d'istituto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo ora emendato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, nuovo, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Le graduatorie per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla Commissione sono approvate dal Provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione all'albo del Provveditorato. Il Provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente poi pubblicato all'albo del Provveditorato nonchè dal Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

D O N A T I . Io ritengo che quest'ultima frase: « Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi » crei confusione. Il direttore dovrebbe inserirsi in tutti gli enti presso i quali ha degli insegnanti comandati, per vedere come svolgono il loro lavoro, al fine di poterli qualificare e anche per pagarli, cioè per dichiarare che ogni mese hanno effettivamente prestato servizio. Che il direttore didattico possa fare questo, mettendo il naso in tutti gli enti considerati, non lo ritengo possibile. Attualmente il direttore didattico non c'entra affatto, non può entrare nella vita degli enti. Se mai, gli enti devono rispondere al Provveditore agli studi. Per esempio, il centro audiovisivo è alle dipendenze del Provveditorato: perchè dovrebbe intervenire il direttore didattico a vedere queste cose?

Z E N T I . È pur sempre il direttore didattico che dà le qualifiche, per quegli insegnanti che operano nei patronati. È così da molti anni.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A chiarimento devo dire che oggi non si parla più di enti ma di attività che si svolgono in concomitanza con la scuola, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7, nuovo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo della Camera dei deputati, che corrisponde all'articolo 6 del testo da noi approvato.

Art. 8.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica

istruzione o presso altre Amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'Ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

I senatori Granata, Ariella Farneti, Romano e Piovano propongono che sia soppresso l'avverbio « permanentemente » contenuto nel primo comma.

G R A N A T A . Poc'anzi l'onorevole Sottosegretario ha precisato che anche il disposto dell'articolo 8 è suggerito dalla necessità di legalizzare una situazione di fatto. A me pare che codesta asserzione sia in parte smentita da quanto viene disposto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo medesimo, la dove è detto: « qualora invece tale numero risulti inferiore, e consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, an-

che insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito dell'esercizio indicato nel primo comma, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Da un lato, dunque, il Governo conferma che è necessario dare una sistemazione giuridica con una formula a nostro parere equivoca, al personale in questione...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una norma già approvata dal Senato.

GRANATA. Ma la nostra proposta di soppressione dell'avverbio « permanentemente » è legata a questa considerazione. Quindi, come dicevo, da un lato il Ministero asserisce che è necessario dare una sistemazione giuridica a questo personale, del quale si ha bisogno (quindi si presume che il personale stesso vi sia), e che in tanto viene sistemato permanentemente fuori ruolo in quanto non se ne può fare a meno e non si può fare a meno dell'esperienza da esso acquisita; dall'altro, però, ci viene poi a dire che se il numero delle domande degli aspiranti è inferiore alle 2.200 unità poste a disposizione si può prendere del personale dal ruolo ordinario, che non ha l'esperienza cui facevo cenno, e collocarlo in questa nuova posizione.

Ora mi sembra che questa sia una contraddizione, dalla quale si potrebbe anche ricavare il fondato sospetto che non si tratti soltanto di legalizzare situazioni di fatto in attesa che il Governo presenti il disegno di legge per l'adeguamento qualitativo e quantitativo dei ruoli organici del personale, poichè un assestamento siffatto, in un certo senso, pregiudica quell'impostazione e quella revisione più generale che potrebbero scaturire dal disegno di legge suddetto.

Proponiamo quindi che venga soppressa la parola « permanentemente », per consentire al Ministero di procedere poi — senza preoccupazione — al più generale riordinamento delle carriere senza trovarsi in difficoltà derivanti dalla precostituzione di una

situazione, determinata con l'istituzione di ruoli permanenti prima della revisione generale dei ruoli.

E non è nemmeno vero che del personale in questione vi sia bisogno, dato che si ammette che se ne possa chiamare dell'altro, privo della stessa esperienza.

Riteniamo quindi opportuna una più attenta valutazione delle ragioni che ci hanno indotto a proporre l'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo oltretutto improponibile l'emendamento: il testo della Camera infatti contiene solo una nuova formulazione di un'uguale sistemazione di sua natura permanente. Ruolo ad esaurimento, diceva il Senato; permanentemente fuori ruolo dice la Camera. Ma la sostanza non muta.

GRANATA. Era una situazione temporanea.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È la stessa situazione. Si trattava di un ruolo transitorio; per andare incontro alle esigenze manifestate dalle categorie è stata accolta la formula del collocamento permanente fuori ruolo: ma ripeto, la situazione è identica ed è fuori luogo volerla cambiare.

Naturalmente gli interessati rimarranno in servizio fino a quando ne avranno diritto.

DONATI. Pregherei il collega Granata di voler ritirare l'emendamento, poichè se venisse accolto vi sarebbe una minore disponibilità di 2.200 posti.

ZACCARI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento, e mi associo alla preghiera del collega Donati, perchè in effetti esso non muterebbe nulla rispetto all'impostazione data dal Senato alla norma. Bisogna pensare che le 2.200 unità, rispetto alle 2.500 oggi esistenti, sono ritenute indispensabili per la funzionalità degli Uffici, per cui, se tante persone lasciano il servizio, bisognerebbe sostituirle.

G R A N A T A . Manteniamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo della Camera.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati è stato presentato dai senatori Zenti e Stirati un emendamento tendente a sostituire la parola « insegnamento » con l'altra « istituto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera e con l'emendamento testè accolto.

(*È approvato*).

Metto ai voti gli ultimi due commi nel testo della Camera.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel complesso quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato, di cui è stata approvata la soppressione da parte dell'altro ramo del Parlamento:

Art. 7.

Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, soggetti a vigilanza a norma delle vigenti disposizioni, nonchè enti che svolgono istituzionalmente attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, sono ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposita convenzione, da pubblicare sul « Bollettino ufficiale » del Ministero stesso, al fine di poter utilizzare in-

segnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione.

Il numero degli insegnanti di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a 800 unità, ripartite fra gli enti con decreto ministeriale.

Gli enti ai quali si riferisce la disposizione contenuta nel primo comma, presso i quali siano già in servizio insegnanti elementari, direttori o ispettori, per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, debbono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 7 del testo del Senato.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 9 della Camera dei deputati, che corrisponde all'articolo 8 del testo da noi precedentemente approvato:

Art. 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291, e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, numero 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Al primo comma è stato presentato dai senatori Zenti e Stirati un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « legge 24 febbraio 1967, n. 62 », le seguenti: « e dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 1967, n. 3 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

D O N A T I. Non ho alcuna difficoltà ad approvare il secondo comma approvato dalla Camera dei deputati. Desidero far rilevare, però, che la dizione è molto imprecisa laddove si dice: « fatta eccezione per quelli presso i sindacati »; in tal modo, infatti, non viene posto alcun limite, mentre sarebbe opportuno che un limite vi fosse.

V A L S E C C H I. Possiamo raccomandare al Governo di essere cauto a questo riguardo.

B A D A L O N I M A R I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potrebbe essere pericoloso stabilire un numero preciso; dichiaro, pertanto, di essere favorevole a questa dizione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Gli ultimi due commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, di cui la Camera dei deputati ha proposto la soppressione:

Art. 9.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è compresa tra gli oneri ai quali si provvede con gli stanziamenti indicati dall'articolo 4 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, nel quale si inserirà dal terzo anno in misura di lire 741 milioni per l'anno 1968, lire 491 milioni per l'anno 1969 e lire 241 milioni per l'anno 1970.

Nessuna maggiore spesa è prevista per l'attuazione della presente legge per gli anni 1966 e 1967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 9.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Coordinamento del disegno di legge: « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » (2411)

P R E S I D E N T E. Desidero far presente alla Commissione che per quanto concerne il disegno di legge: « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » è emersa la necessità di talune correzioni di forma all'articolo 4 per i motivi che brevemente illustro. L'ar-

articolo 4, nel testo approvato l'ultima seduta, fa riferimento ad « assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili ». Invece la legge n. 375 concerne esclusivamente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra o per fatto di guerra. Il riferimento agli invalidi del lavoro e agli invalidi civili dunque è inesatto e va corretto.

Lo stesso articolo 4 poi dispone che dette assunzioni obbligatorie saranno fatte « nella misura stabilita dall'articolo 12 (della già menzionata legge n. 375) per i manovali con funzioni di inservienti delle Ferrovie dello Stato ». Senonchè l'articolo 12 sopra richiamato fissa, non una, ma due diverse aliquote a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra di due categorie di invalidità (di guerra o per fatto di guerra), stabilendo il 6 per cento per la prima ed il 3 per cento per la seconda. Tale disciplina è pertanto insuscettibile di estensione pura e semplice alle assunzioni degli invalidi civili e del lavoro. La parte dispositiva dell'articolo 4 risulta così ambigua e va precisata.

La Commissione nell'approvare, ed il relatore nel proporre il nuovo testo dell'articolo 4 si sono proposti il fine di una riduzione delle aliquote di assunzioni obbligatorie di personale di custodia fisicamente non idoneo. Ma la norma dell'articolo 4 nel testo approvato, comunque interpretata, potrebbe portare l'aliquota riservata agli invalidi civili, oggi fissata al 2 per cento (vedi legge 5 ottobre 1962, n. 1539), al 3 per cento (ed eventualmente quella degli invalidi del lavoro dal 3 per cento al 6 per cento).

La lettera dell'articolo 4 appare dunque, sotto questo profilo, profondamente difforme dalla volontà del legislatore.

Pertanto il testo approvato dell'articolo 4, che recitava: « Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili ai posti di ruolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nella misura stabilita dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con

funzioni di inserviente delle Ferrovie dello Stato », va modificato almeno nei termini seguenti: « Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra e per fatto di guerra ai posti di ruolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nelle misure stabilite dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con funzioni di inserviente delle Ferrovie dello Stato ».

M A I E R, *relatore*. Sono d'accordo con tale nuovo testo coordinato dell'articolo 4. Esso per altro non prende in considerazione la categoria — che pure il testo originariamente approvato considerava — dei mutilati e invalidi civili e del lavoro. Per non creare ingiuste sperequazioni ai danni dei mutilati di guerra, propongo quindi questa ulteriore disposizione, a fine di completezza del coordinamento:

« È ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ».

B A D A L O N I M A R I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sul nuovo testo coordinato dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo coordinato, che risulta così formulato:

Art. 4.

Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra e per fatto di guerra, ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nelle misure stabilite dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con fun-

zioni di inserviente delle Ferrovie dello Stato. È ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(È approvato).

Metto nuovamente ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari